

RESOCONTO STENOGRAFICO

561.

SEDUTA DI LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	49447	SCALFARO OSCAR LUIGI, <i>Ministro dell'interno</i>	49452, 49456, 49457, 49472
Interrogazioni e interpellanza:		TEDESCHI NADIR (DC)	49482, 49485, 49486
(Annunzio)	49489	TEODORI MASSIMO (PR)	49462, 49483, 49484, 49485, 49486
Interpellanze e interrogazioni		VERNOLA NICOLA (DC)	49480
sull'Opus Del (Svolgimento):		Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno:	
PRESIDENTE	49448, 49462, 49464, 49465, 49468, 49472, 49476, 49479, 49482, 49483, 49487, 49488	(Trasmissione di un documento)	49488
AZZARO GIUSEPPE (DC)	49466	Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno:	
BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.)	49468, 49470, 49471, 49472, 49476	(Sostituzione di un deputato componente)	49447
CASINI CARLO (DC)	49471, 49472, 49476, 49485	Corte dei conti:	
DEL DONNO OLINDO (MSI-DN)	49476, 49478	(Trasmissione di un documento)	49447
PETRUCCIOLI CLAUDIO (PCI)	49457, 49462, 49463, 49464, 49476		
ROCELLA FRANCESCO (PSI)	49487		

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

	PAG.		PAG.
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:		Ordine del giorno della seduta di domani	
(Annunzio)	49447	49489
Risposte scritte ad interrogazioni:		Ritiro di un documento del sindacato ispettivo	
(Annunzio)	49448	49489

La seduta comincia alle 16.

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 18 novembre 1986.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Campagnoli, Raffaelli, Piredda e Ricciuti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Strumendo, per i reati di cui agli articoli 328 e 81 del codice penale (omissione di atti di ufficio, continuata), nonché all'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, ed all'articolo 81 del codice penale (violazione continuata delle norme per gli interventi per la salvaguardia di Venezia) (doc. IV, n. 254);

contro il deputato Meleleo, per il reato di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,

n. 1124 (violazione delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) (doc. IV, n. 255).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Sostituzione di un deputato componente della Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno il deputato Manfredi Bosco in sostituzione del deputato Luigi Foti.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 novembre 1986, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e relativa relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, per gli esercizi 1984-1985. (doc. XV, n. 121).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio
di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Svolgimento di interpellanze
e di interrogazioni sull'Opus Dei.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle seguenti interpellanze:

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che

vari organi di stampa hanno pubblicato notizie secondo le quali L'Opus Dei sarebbe regolata da norme segrete in base alle quali gli aderenti sarebbero legati da un vincolo di obbedienza verso le gerarchie dell'associazione anche nell'espletamento delle proprie funzioni pubbliche;

risulterebbe altresì l'iscrizione a tale associazione di numerosi funzionari civili e militari dello Stato e di dirigenti delle imprese pubbliche —:

se tali notizie sono fondate e, ove lo fossero, quali decisioni intende adottare il Governo nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.

(2-00829)

«PETRUCCIOLI, BELLOCCHIO, VIOLANTE».

25 febbraio 1986

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per conoscere:

1) se rispondono a verità le notizie di

stampa circa l'appartenenza all'associazione denominata Opus Dei di funzionari civili e militari dello Stato e dirigenti di enti pubblici economici e imprese pubbliche, anche investiti di alte responsabilità;

2) se rispondono a verità le notizie di stampa secondo cui tale associazione sarebbe retta da statuti o codici segreti, i quali impongono la segretezza sulle attività sociali e sull'appartenenza dei soci alla organizzazione;

3) se rispondono a verità le notizie di stampa secondo cui i predetti statuti o codice stabilirebbero come "mezzo peculiare" del conseguimento degli scopi sociali l'accesso dei soci a "cariche pubbliche, in particolare quelle direttive", e vincolerebbero i soci all'obbedienza nei confronti dei superiori nella gerarchia associativa anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni pubbliche;

4) se il Governo non ritenga che, ove queste notizie si rivelassero esatte, L'Opus Dei dovrebbe qualificarsi come associazione segreta vietata dalla legge, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, recante norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata loggia P2;

5) se, di conseguenza, il Governo non ritenga di dover disporre immediate indagini per accertare natura, finalità e eventuale carattere di segretezza dell'associazione denominata Opus Dei, anche al fine di disporre tempestivamente, nei confronti dei funzionari e dipendenti dello Stato ad essa appartenenti, i provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio previsti dall'articolo 4 della medesima legge n. 17 del 1982.

(2-00830)

«BASSANINI, RODOTÀ, MINERVINI».

25 febbraio 1986

«I sottoscritti chiedono di interpellare il

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'interno e degli affari esteri, per sapere:

1) se non intendano, in ordine alle polemiche giornalistiche insorte nelle passate settimane, informare la Camera sulla reale natura della prelatura personale dell'Opus Dei;

2) se non intendano chiarire che nei fini e negli statuti che regolano l'attività di questa prelatura e quella dei suoi membri non è possibile riscontrare alcunché di segretezza o illiceità in base alle leggi dello Stato;

3) se non intendano chiarire se, in ordine ai reciproci impegni concordatari fra Stato del Vaticano e Stato italiano, sia possibile, senza violarli, interferire nell'attività di istituzioni della Chiesa quali anche le prelature personali sono.

(2-00859)

«AZZARO, BAMBI, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CARRUS, CASATI, CIRINO POMICINO, CITARISTI, COMIS, CORSI, D'ACQUISTO, FRANCHI ROBERTO, GARAVAGLIA, GRIPPO, LATTANZIO, MEMMI, NICOTRA, PIREDDA, PISICCHIO, ROSINI, ROSSI, TEDESCHI, VISCARDI, ZARRO, SINESIO».

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'interno e degli affari esteri, per sapere — premesso che

è in corso una campagna di stampa volta a screditare l'azione e l'organizzazione dell'Opus Dei, rappresentata come associazione segreta avente per scopo il conseguimento di cariche pubbliche da parte dei propri soci e, come tale, meritevole di interventi repressivi da parte dello Stato;

tali affermazione contrastano: a) con la natura dell'Opera, la quale non è una associazione ma una prelatura personale, costituente parte integrante della struttura della Chiesa universale, libera per

Costituzione e patti internazionali, di dar l'organizzazione ritenuta più opportuna; b) con il contenuto dei suoi statuti escludenti ogni forma di segreto, del resto inesistente in linea di fatto; c) con il suo fine riguardante essenzialmente la formazione ad una vita lavorativa e familiare vissuta pienamente secondo i valori evangelici;

notoriamente l'Opus Dei svolge azione benefica anche per la società civile ed anche fuori dei confini d'Italia, specie nel terzo mondo, con particolare riferimento al campo della istruzione —:

se non intendano prendere netta posizione a salvaguardia della libertà religiosa indicando la insussistenza dei presupposti di diritto e di fatto per i quali si è invocata l'applicazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17, e in particolare quali conseguenze intendano trarre dalle attestazioni ufficiali della Chiesa cattolica circa la natura e i fini dell'Opus Dei.

(2-00861)

«CASINI CARLO, BOSCO BRUNO, VENTRE, PORTATADINO, NICOTRA, LA RUSSA, NUCCI MAURO, MEROLLI, ORSENIGO, PASQUALIN, BIANCHINI, CASATI, CAMPAGNOLI, STEGAGNINI, ZUECH, SORICE, RUSSO RAFFAELE, FOSCHI, PAGANELLI, PONTELLO, TEDESCHI, QUARTA, TANCREDI, RICCIUTI, COSTA SILVIA, QUATTRONE, GALLONI, SARETTA, SANTUZ, SILVESTRI, PELLIZZARI, SAVIO».

3 aprile 1986

«Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'interno e degli affari esteri, per sapere:

1) quali notizie siano in possesso del Governo circa il modo in cui opera la Opus Dei in Italia;

2) se l'Opus Dei, rientrando la sua attività nelle finalità religiose ed educative

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

della Chiesa, non debba essere considerata quale istituzione ecclesiastica, e come tale non suscettibile di valutazioni politiche;

3) quale giudizio dia il Governo sulla affermazione dell'*Espresso* (6 marzo 1986) che l'ICU, per l'attività che svolge in Asia, Africa e soprattutto in America Latina, è quasi interamente finanziata dalla CEE e dal nostro Ministero degli esteri.

(2-00864)

«DEL DONNO».

4 aprile 1986

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'interno e degli affari esteri, per conoscere quale sia la loro posizione in merito all'assurda ed infondata richiesta di applicazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17, avanzata con leggerezza a proposito della prelatura personale dell'Opus Dei i cui alti fini umanitari pongono la stessa prelatura al di sopra di ogni sospetto nascente da ingiustificate speculazioni politiche e riserve mentali.

(2-00865)

«LA RUSSA, CACCIA, VERNOLA».

4 aprile 1986

«Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'interno e degli affari esteri, per sapere — premesso che è in corso ormai da mesi, una poco civile campagna di stampa tesa a screditare l'Opus Dei di cui si sostiene infondatamente la segretezza ed una finalità "quasi" illecita;

che tali tesi diffamatorie contrastano con le attività realizzate in modo pubblico, con le azioni benefiche e sociali poste in essere e con la natura essenzialmente religiosa dell'Opera, parte integrante, come prelatura, della struttura della Chiesa —:

se non ritengono di porre in essere

ogni opportuno intervento per difendere la libertà religiosa, chiarendo definitivamente la natura, le finalità e le caratteristiche statutarie dell'Opus Dei, verificando la assoluta infondatezza di ogni accusa di segretezza in relazione alla legge 25 gennaio 1982, n. 17.

(2-00897)

«VERNOLA».

3 giugno 1986

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'interno e degli affari esteri, per sapere, premesso

che alcuni articoli di stampa, compiendo opera di discredito, hanno a più riprese rappresentato l'azione e l'organizzazione della prelatura Opus Dei, presentandola all'opinione pubblica come se fosse meritevole di interventi repressivi da parte dello Stato;

che l'Opus Dei risulta essere una prelatura personale, struttura giurisdizionale della Chiesa cattolica (cf. *Annuario Pontificio* 1986 pp. 1029 e 1562), i cui statuti sono stati sanciti dalla Santa Sede con la Costituzione Apostolica *Ut sit* del 28 novembre 1982;

che l'Opus Dei in molte nazioni dei cinque continenti svolge attività con finalità esclusivamente spirituali, benefiche anche per la società civile —:

se non ritengano di riaffermare i diritti di libertà religiosa e di autorganizzazione della Chiesa cattolica, anche a tutela della stessa prelatura Opus Dei che ha ingiustamente subito un'azione denigratoria;

se non intendano esplicitamente rendere nota a garanzia dei corretti rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, oltre che per l'esatta informazione dell'opinione pubblica, le risultanze del Governo sulla natura, fini e attività dell'Opus Dei e la totale insussistenza dei presupposti di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

fatto e di diritto per l'applicazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17.

(2-00999)

«MARTINAZZOLI, AZZARO, GITTI, CRISTOFORI, ZARRO, ZOLLA, SANGALLI, RUSSO RAFFAELE, ZUECH, AUGELLO, BALESTRACCI, BECCHETTI, CARRUS, FAUST, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SARTI ADOLFO, SILVESTRI, USELLINI, ZANIBONI, TEDESCHI».

20 novembre 1986

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per sapere — premesso che

l'Opus Dei risulta essere una prelatura personale, struttura giurisdizionale della Chiesa cattolica, i cui statuti sono stati sanciti dalla Santa Sede con la Costituzione Apostolica *Ut sit* del 28 novembre 1982;

la stessa Opus Dei si configura non solo come struttura facente capo alla Chiesa cattolica ed alla Santa Sede ma anche come una associazione i cui membri, in collegamento tra loro, operano in molteplici settori della società italiana con attività di carattere civile, finanziario, professionale e come pubblici funzionari civili e militari, attività che per natura e per finalità non sono soltanto religiose;

le modalità con cui operano in dette attività cittadini italiani tra loro associati e collegati sono regolate da statuti e codici segreti i quali impongono la segretezza dell'attività sociale, sull'appartenenza dei soci e sugli obiettivi perseguiti —:

1) se non ritenga di confermare i diritti di libertà garantiti all'Opus Dei per quel che riguarda l'attività d'ordine religioso;

2) se non ritenga di favorire tutte le informazioni relative alla struttura, alle modalità d'azione, alle regole, agli obiet-

tivi della associazione in quanto organizzazione operante nella società civile affinché il necessario requisito della trasparenza e della pubblicità eviti alla stessa Opus Dei di configurarsi come associazione segreta vietata dalla legge;

3) qualora non fosse in grado di fornire le informazioni di cui al punto 2), se non ritengono doveroso compiere i necessari passi per ottenerle applicando le leggi dello Stato.

(2-01000)

«TEODORI, BANDINELLI, CORLEONE, CALDERISI, PANNELLA, STANZANI GHEDINI, RUTELLI, TESARI».

21 novembre 1986

Faccio presente che l'onorevole Gorla ha comunicato, con lettera in data 24 novembre 1986, anche a nome degli altri firmatari, il ritiro della sua interpellanza n. 2-00831, che figura all'ordine del giorno.

Do lettura delle interrogazioni degli onorevoli Piro, Sacconi, Fincato, Alberini, Sodano e Roccella al Presidente del Consiglio dei ministri:

«per sapere, considerato che l'organizzazione Opus Dei oltre ai fini dichiarati e pienamente accettabili di apostolato e di testimonianza di fede pare avere quei caratteri di solidarietà fra i suoi membri secondo meccanismi di riservatezza che hanno spesso viziato la necessaria trasparenza delle regole della democrazia italiana —:

se non ritenga opportuna la pubblicità dell'elenco degli aderenti all'associazione denominata Opus Dei in considerazione del fatto che pare che alcuni di essi occupino incarichi pubblici o siano ad essi candidati» (3-01751)

20 marzo 1985

Caria, al Presidente del Consiglio dei ministri, «per sapere, premesso

che diversi organi di stampa hanno riferito che l'Opus Dei è regolata da norme segrete che legano gli aderenti ad un vincolo di obbedienza verso le gerarchie dell'associazione anche nell'espletamento delle proprie funzioni pubbliche;

che, secondo quanto affermato, apparterrebbero all'associazione, diversi funzionari, sia civili che militari, dello Stato e molti dirigenti delle pubbliche imprese —

se non ritenga opportuno assumere iniziative per la pubblicazione dell'elenco degli aderenti a questa associazione e disporre indagini ed opportune misure ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 17 del gennaio 1982 in analogia a quanto disposto per la loggia massonica P 2» (3-022502)

10 marzo 1986

Queste interpellanze e queste interrogazioni, che riguardano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

Avverto che gli onorevoli interpellanti hanno fatto sapere alla Presidenza di rinunciare allo svolgimento delle proprie interpellanze e di riservarsi di intervenire in sede di replica.

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di rispondere alle interpellanze e alle interrogazioni di cui è stata data lettura.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, *Ministro dell'interno*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa se la lettura della risposta non sarà breve. D'altra parte, un certo clamore che fu sollevato che sembra rilevato più dalle assenze che dalle presenze numeriche, ed il tema stesso, nella sua complessità, nella sua difficoltà, nella sua delicatezza, nonché le questioni di principio che il tema coinvolge, hanno doverosamente impegnato il ministro per una risposta la più articolata e precisa possibile.

A questo proposito, per rendere meno difficoltoso l'ascolto della mia risposta, ho chiesto che ne venisse consegnata agli

interpellanti una copia, perché siano facilitati nel seguirla.

La questione sollevata dalle interpellanze e dalle interrogazioni investe almeno due delle massime espressioni della libertà del cittadino, quella di professare la propria fede religiosa e quella di associazione.

La materia si intreccia inestricabilmente con le fondamentali garanzie di libertà dell'uomo, ancor prima che del cittadino, solennemente riconosciute nella nostra Costituzione come «inviolabili»: «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» (così recita l'articolo 2 della Carta costituzionale).

Non si può discutere, difatti, della natura dell'Opus Dei, delle finalità che essa persegue, dei modi di organizzarsi, delle forme di proselitismo seguite, non si può giudicare una realtà aggregativa fatta di uomini che sono insieme cittadini e fedeli, senza tenere bene in mente che si discute in buona sostanza del principio stesso di libertà, nella sua assenza ed in ogni sua espressione: libertà di opinione, di credo politico, di impegno sociale; ma, innanzitutto e soprattutto, libertà di fede religiosa.

Si tocca qui il punto più delicato e profondo della libertà dell'uomo: la libertà di credere nel trascendente, di far spaziare il proprio pensiero oltre il contingente, oltre la realtà quotidiana, di sperare in un domani senza tramonto, di non aver dubbi che Qualcuno è da sempre e per sempre, che Qualcuno per amore creò e crea, diresse e dirige con mano onnipotente un mondo noto e ignoto di armonie e di apparenti contrasti, nel quale la persona umana fragile e potente domina con il pensiero e con l'amore.

Nessuno al mondo ha titolo per entrare in questa delicata, essenziale libertà della persona umana: chi nella dolorosa storia dell'umanità decise di entrarvi, rimase e rimarrà violatore, dissacratore di quanto di più geloso e segreto e vitale è nell'uomo. Guai a costoro! Sono stati, sono tutt'oggi i più terribili ed infausti nemici della persona umana.

. IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

Il principio della libertà costituisce il fondamento e l'essenza del nostro ordinamento costituzionale, la *ratio* che ispira ed illumina la Carta costituzionale, della quale è anima, respiro e vita.

E il principio viene solennemente enunciato, nella nostra Costituzione, in ogni sua espressione: dalla sacralità della persona al diritto di riunione, di manifestazione del pensiero, di scelta della attività di lavoro, di partecipazione alla vita sociale e politica.

In ognuna di tali enunciazioni il costituente, nell'intento di offrire ogni possibile garanzia, ha definito espressamente le limitazioni che è consentito eccezionalmente imporre all'esercizio di ciascun diritto, in modo che non fosse dato ammettere altre, neanche da parte del legislatore ordinario.

Chi ha vissuto la preparazione di quelle solenni enunciazioni non dimentica il travaglio sofferto per generare ed esprimere la volontà politica di tradurre in norme fondamentali, con scienza e coscienza, le espressioni vive del supremo bene della libertà.

Si sentiva il delicato compito di porre le mani su quanto di più sacro integri la dignità della persona umana, valore qualificante, senza misura, che l'uomo prepotente aveva conculcato, e dolori e glorie, lacrime e sangue, sacrifici, eroismi noti e ignoti avevano riconquistato.

Nacque così una costituzione architettonica di principi che, snodandosi per successive argomentazioni e votazioni, dette vita alla nostra Carta costituzionale, prodotto finito di luminosa e paziente celsatura.

Rileggiamo insieme gli articoli direttamente attinenti al nostro tema:

«I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi» (articolo 17, primo comma); «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare» (articolo 18);

«Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume» (articolo 19);

«Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività» (articolo 20);

«Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano» (articolo 8, primo e secondo comma);

«Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» (articolo 7, primo comma). Di tali norme anzitutto dobbiamo tener conto.

Il processo ragionativo si è basato: sotto il profilo della «libertà religiosa», sull'intrinseco valore attribuito alla professione di fede — in forma individuale o associata, esercitata o propagandata in privato o in pubblico — da uno Stato aconfessionale che riconosce, in regime di reciprocità, l'indipendenza e la sovranità della Chiesa cattolica, nel proprio ordine, estendendo il principio di uguaglianza, di fronte alla legge, a tutte le confessioni religiose sotto il profilo della «libertà di associazione», sull'ampio riconoscimento del valore associativo che trova ostacoli soltanto in presenza di fini vietati ai singoli dalla legge penale e si sviluppa in un insieme armonico, volto a non disattendere la «socialità» e l'«umanità» della singola persona, cittadino libero e volenteroso di comunanze e di liberi rapporti con i suoi simili, anche in disegni trascendenti, definiti legittimi e, come tali, tutelati.

Si ha qui l'applicazione del principio più generale solennemente proclamato

nella seconda parte dell'articolo 2 che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche «nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità».

Le libertà di pensiero, di religione, di fede politica, di associazione, sono assolute e intangibili e danno vita alla democrazia; non si possono disattendere, alterare, intaccare senza minare alla base le fondamenta stesse della civile convivenza.

Di ciò il Parlamento ha avuto sempre somma consapevolezza, tant'è che esso, anche negli anni sanguinosi del terrorismo, non ha ceduto all'impulso di sacrificare i principi di libertà neanche in parte o limitatamente nel tempo.

La questione sollevata dagli onorevoli interroganti va altresì inquadrata in un altro contesto non meno fondamentale: quello dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica così come delineati dall'articolo 7 della Costituzione, che li vuole «ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani», e come solennemente ribaditi con l'accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984.

Con tale accordo, infatti: le due parti hanno riaffermato il principio costituzionale della rispettiva indipendenza e sovranità impegnandosi al pieno rispetto di tale principio; mentre lo Stato ha riconosciuto alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione, assicurandole libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del ministero e del ministero spirituale, ed ha garantito ai cattolici, alle loro associazioni ed alle loro organizzazioni, piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Questi i presupposti, che ineriscono a rapporti tra soggetti di diritto internazionale, che di questo diritto seguono i principi e la disciplina.

Lo Stato, che nella sua Costituzione ha assunto solennemente l'impegno di garantire, su basi di reciprocità, l'indipendenza e la sovranità della Chiesa, nel mo-

mento in cui estende la sua attenzione ed il suo giudizio su una realtà come l'Opus Dei, non può non porsi il problema della collocazione di tale istituzione nel quadro generale dei rapporti tra i due ordinamenti.

È da tener presente che l'Opus Dei, eratta dalla Santa Sede nel 1982 in prelatura personale di ambito internazionale, ha carattere istituzionale e fa parte della struttura costituzionale della Chiesa quale estrinsecazione appunto del potere di auto-organizzazione della Chiesa stessa espresso al più alto livello.

Ora non vi è dubbio che un sistema di rapporti tra Stato e Chiesa cattolica così come disegnato dalla Costituzione, ribadito poi da un accordo liberamente stipulato dalle parti e ratificato dal Parlamento, non può lasciare spazio alcuno a poteri inquisitivi o coercitivi dello Stato verso la Chiesa, a meno che lo Stato non infranga gli impegni liberamente e solennemente assunti.

Il Governo ha il dovere di rispondere con verità e chiarezza alle domande dei parlamentari nell'esercizio del loro delicato potere ispettivo, ma ha egualmente quello di non turbare, neppure con apparenti incrinature, il dettato costituzionale che garantisce alla Chiesa cattolica la piena libertà e, nel suo ordine, l'indipendenza e la sovranità.

Questo rapporto costituzionale e pattizio, mentre è del tutto inconciliabile con eventuali indagini di qualsiasi genere condotte dallo Stato, impone, per dovere di correttezza e di lealtà, la via maestra della richiesta ufficiale della Santa Sede di ogni elemento di diritto e di fatto relativo agli interrogativi che i parlamentari hanno posto al Governo per quanto attiene alla presenza in Italia dell'Opus Dei.

Il Presidente del Consiglio, nel conferirmi questo incarico, mi ha consegnato atti, dichiarazioni ed attestazione trasmessigli dalla Segreteria di Stato del Vaticano.

Il fatto che tali documenti non avessero il crisma della ufficialità, nè una esplicita assunzione di responsabilità da parte

della Santa Sede, mi hanno indotto ad interpellare la Santa Sede, che il 6 giugno scorso mi ha risposto con la lettera di sua eccellenza reverendissima monsignor Achille Silvestrini, segretario del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, facendomi pervenire un apposito «Ufficio» della competente Congregazione per i vescovi e specificando che «le risposte ivi espresse rappresentano la posizione ufficiale della Santa Sede e sono impegnative per la prelatura dell'Opus Dei».

Tutto ciò premesso vediamo in sintesi che cosa le interrogazioni e le interpellanze chiedono al Governo: anzitutto, di riferire in merito alla natura, ai fini ed all'attività dell'Opus Dei, chiarendo in particolare se essa sia retta da statuti e codici che la qualifichino come associazione segreta e se gli affiliati siano legati alla istituzione da particolari obblighi di obbedienza.

In secondo luogo, chiedono di disporre indagini al fine di: accertare detti elementi; verificare se operino nell'ambito dell'Opus Dei funzionari civili e militari, dirigenti di enti pubblici economici e di imprese pubbliche, rendendone noto, in caso positivo, l'elenco; adottare, ove ne ricorrano i presupposti, nei confronti della istituzione e dei singoli, le misure di cui alla legge n. 17 del 1982.

In termini diversi gli interroganti chiedono: di chiarire che nei fini e negli statuti dell'istituzione non c'è alcunché di segreto od illecito; di prendere posizione a salvaguardia della libertà religiosa; di affermare la impossibilità per lo Stato di interferire nelle attività istituzionali della Chiesa; di dichiarare le istituzioni ecclesiastiche non suscettibili di valutazioni politiche.

Anzitutto è opportuna una migliore conoscenza della natura, dei fini e delle attività dell'Opus Dei.

L'Opus Dei fu fondata il 2 ottobre 1928 a Madrid allo scopo di diffondere il messaggio cristiano della chiamata universale alla salvezza attraverso la santificazione del lavoro quotidiano e si configurò come una associazione di cattolici, laici ed ecclesiastici, particolarmente impegnati in

azioni di apostolato nel campo della promozione culturale e professionale; nel 1941 venne riconosciuta canonicamente come «pia unione» dal Vescovo di Madrid, il quale poi, nel 1943, a seguito di nulla osta della Santa Sede, eresse canonicamente anche la Società sacerdotale della Santa Croce, costituita da appartenenti alla pia unione che si stavano preparando al sacerdozio.

Successivamente la Santa Sede conferì regime giuridico universale all'ente: il 24 febbraio 1947 erigendolo in istituto secolare di diritto pontificio con la denominazione di società sacerdotale della Santa Croce ed Opus Dei; il 16 giugno 1950 approvandone gli statuti, denominati *Constitutiones Societatis sacerdotalis Sanctae Crucis et Operis Dei*.

In Italia conseguirono la personalità giuridica civile, negli anni 1947, 1952 e 1953, quali entità locali dell'istituto secolare la cui casa madre era, come detto, in Spagna, rispettivamente la Procura generalizia della Società sacerdotale della Santa Croce, la Regione italiana della Società sacerdotale della Santa Croce ed il Collegio romano della Santa Croce.

La Santa Sede, infine, con la Costituzione apostolica *ut sit* del 28 novembre 1982, atto con dignità di «legge istitutiva», eresse l'Opus Dei in prelatura personale e ne approvò lo statuto, che si denomina *Codex iuris particularis* o *Statuta* della prelatura personale della Santa Croce e dell'Opus Dei; l'Opus cessò così di dipendere dalla Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari per passare sotto la competenza del dicastero per i vescovi, e quindi del Papa; si vide confermare la caratteristica della internazionalità ed assegnare come sede centrale la città di Roma.

La natura, come appena detto, è quella di Prelatura personale, di un ente cioè di carattere istituzionale, avente personalità giuridica pubblica canonica, facente parte della struttura costituzionale della Chiesa, non circoscritto in un ambito territoriale, retto da un prelato con potestà giurisdizionale, che è ordinario dell'ente stesso.

Le finalità codificate dell'ente sono: la santificazione dei fedeli della prelatura, secondo la sua specifica spiritualità secolare, attraverso l'esercizio delle virtù cristiane nello stato, professione e condizione di vita di ciascuno; fare in modo che persone di ogni condizione e stato della società praticino gli insegnamenti di Cristo, anche attraverso il valore santificante del lavoro professionale ordinario; diffondere in tutti gli ambienti della società una profonda presa di coscienza della chiamata universale alla santità.

Per quanto concerne l'attività della istituzione, sono stati eretti canonicamente, in Italia, nel contesto dell'Opus Dei, centri in diverse città italiane (oltre Roma: Milano, Palermo, Napoli, Bologna, Bari, Catania, Genova, ed altre). Trattasi per lo più di iniziative di tipo educativo, assistenziale, nel cui contesto l'Opus Dei assume responsabilità formative e di direzione spirituale: tali attività sono pubblicamente note.

Alcune hanno forma nazionale o addirittura internazionale (come, ad esempio il centro internazionale della gioventù lavoratrice, con sede in Roma, creato per iniziative della Santa Sede e affidato all'Opus Dei da Paolo VI nel 1965).

Il vicariato dell'Opus Dei per l'Italia ha sede in Milano, Via Alberto da Giussano 6, mentre a Roma opera un ufficio informazioni, individuabile anche attraverso quel normale strumento di lavoro quotidiano che è l'elenco telefonico.

Si è chiesto di conoscere se l'Opus Dei sia retta da statuti e codici che la qualificano come «associazione segreta», vietata ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, recante norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione. Al riguardo la Santa Sede dichiara testualmente (e cito esattamente la risposta ufficiale della Santa Sede): «La prelatura Opus Dei è un'istituzione della Chiesa, pubblicamente eretta a norma del codice di diritto canonico e dotata di statuti ufficialmente sanciti dalla Santa Sede, nei quali sono espresse anche le finalità ad essa proprie. Gli organi diret-

tivi dell'Opus Dei sono pubblici e ben noti, così come le rispettive sedi.

Tutti gli appartenenti all'Opus Dei — sia i sacerdoti incardinati nella prelatura, sia i laici ad essa canonicamente vincolati con contratto come numerari, aggregati e soprannumerati, sia i sacerdoti non incardinati nella prelatura ma associati alla Società sacerdotale della Santa Croce (ente intrinsecamente unito alla prelatura) — sono tenuti ad evitare la segretezza e la clandestinità in forza dell'articolo 89, paragrafo 2, del *Codex iuris particularis* dell'Opus Dei; richiesti legittimamente circa la loro appartenenza, hanno pertanto il dovere di manifestarla»

Do lettura del paragrafo 2 dell'articolo 89 del *Codex iuris particularis*.

«*Quo efficacius suum finem assequatur Opus Dei, uti tale, humiliter vivere vult: quare sese abstinet ab actibus collectivis, neque habet nomen vel denominationem communem quibus Praelaturae fideles appellentur; nec ipsi aliquibus publicis manifestationibus cultus, uti processionibus, intererunt collective, quin ex hoc occultent se ad Praelaturam pertinere, quia spiritus Operis Dei, dum fideles ducit ad humilitatem collectivam enixe quaerendam, quo impensiosem atque uberiorem efficaciam apostolicam attingant, omnino simul vitat secretum vel clandestinitatem. Quapropter universis in circumscriptionibus omnibus nota sunt nomina vicariorum praelati nec non eorum qui consilia ipsorum efformant; et Episcopis petentibus nomina communicantur non solum sacerdotum praelaturae, qui in respectivis dioecesibus suum ministerium exercent, sed directorum etiam centrorum quae in dioecesi erecta habentur».*

ANTONIO GUARRA. Onorevole ministro, dopo la riforma del centro-sinistra, di latino se ne insegna poco nelle scuole.

Qui solo Olindo Del Donno può capire! (*Commenti al centro*).

Ci sono deputati che sono venuti dopo la riforma, e il latino non lo capiscono.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, *Ministro dell'interno*. Non sempre, onorevole, l'ita-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

liano che noi pronunciamo in quest'aula è comprensibile per gli altri.

ANTONIO GUARRA. Questo è vero!

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, *Ministro dell'interno*. Grazie.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Da quella parte si sono sollevate obiezioni a proposito dell'uso, negli atti ufficiali, di una lingua diversa da quella italiana.

MAURO BUBBICO. Avanti così, onorevole ministro, che va bene!

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, *Ministro dell'interno*. Lei è addetto al traffico onorevole?

Dicevo che quanto dichiarato dalla Santa Sede costituisce di per sé risposta esauriente, ma non esime il rappresentante del Governo dallo svolgere talune considerazioni.

Si è già detto che per la nostra Costituzione, e precisamente per l'articolo 20, «il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività».

L'Opus Dei è senza dubbio una istituzione ecclesiastica, le cui norme attengono all'ordinamento canonico e non possono quindi formare oggetto di censure da parte dell'ordinamento statale.

Ciò non significa che il problema, specie per quanto attiene ai membri laici di nazionalità italiana, non debba essere esaminato alla luce delle leggi italiane.

È bene quindi considerare il problema stesso secondo il dettato dell'articolo 18 della Costituzione e dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, secondo il quale «si considerano associazioni segrete quelle che, anche all'interno di organizzazioni palesi, occultano la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte, ed anche

reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale».

Chi ha partecipato ai lavori parlamentari per l'approvazione di tale legge ricorderà certamente come si sia giunti a tale formulazione muovendo da una generale concordanza sulla necessità di qualificare segreta solo quella associazione per la quale concorresse, oltre ad una volontà di occultamento, anche l'esercizio di forme di interferenza sui pubblici poteri, e come si sia discusso a fondo se tale interferenza, per integrare la fattispecie da vietare e da perseguire, dovesse riguardare genericamente l'esercizio delle pubbliche funzioni, o non, piuttosto, il «corretto» esercizio di tali funzioni.

Nella seduta del 4 dicembre 1981, la Camera soppresse tale aggettivo, giustificando l'intervento emendativo — secondo l'illustrazione che ne fece il proponente — con la «necessità di eliminare un equivoco»: quello secondo cui la formula originaria potesse portare al risultato che «forme di interferenza su un esercizio non corretto delle pubbliche funzioni, sarebbero ammissibili». Sono, queste, le parole del relatore.

Tornato il provvedimento al Senato, non furono poche le perplessità e le riserve in ordine alla nuova formula.

Infatti in occasione della discussione presso la Commissione affari costituzionali, nella seduta del 16 dicembre 1981, il relatore non mancò di evidenziare che «l'articolo 1, nella sua formulazione, presenta gravissimi pericoli di distorsione applicativa, giacchè l'interferenza nelle funzioni degli organi non è di per sé un disvalore, come attesta l'attività dei sindacati, della stampa».

Le perplessità vennero poi superate nella considerazione che il concorso obbligato sia del requisito dell'occultamento degli elementi costitutivi dell'associazione sia di quello dello svolgimento di attività di interferenza sull'esercizio di pubbliche

funzioni, offrissero adeguate garanzie di salvaguardia delle esigenze di libertà.

Nella formula vigente, dunque, il limite tra il lecito e l'illecito, tra il sacrosanto esercizio del diritto e la consumazione del reato è individuabile nel nesso di preordinazione o, quanto meno, di consequenzialità che deve intercorrere tra l'azione di occultamento dell'associazione e quella di interferenza nell'esercizio di pubbliche funzioni, di talchè la prima azione possa essere considerata strumentale alla seconda. Fuori di questi limiti, ogni fenomeno associativo non può che essere considerato lecito.

È opportuno al riguardo il richiamo alle parole con le quali il relatore, nella seduta del 10 aprile 1947, riferì all'Assemblea Costituente sull'argomento: «... il diritto di associazione è riconosciuto senza limitazioni, per fini che non sono vietati ai singoli da leggi penali, ... ed è la forma più ampia che si trovi in qualsiasi Costituzione». Sono le parole del relatore all'Assemblea costituente.

Questo patrimonio di libertà tanto doveroso da porre la nostra Carta costituzionale a modello degli altri Stati e da far esaltare il nostro paese per spirito di tolleranza costituisce il massimo bene comune da salvaguardare e da difendere sopra ogni cosa.

Resta evidente il fatto che nessuno dei requisiti voluti dall'articolo 1 della legge n. 17 del 1982 perché una associazione possa ritenersi segreta si attaglia all'Opus Dei, né sotto il profilo della sua organizzazione, né sotto quello delle sue regole, né relativamente alle attività poste in essere.

In che consista l'attività dell'Opus Dei si è già detto e non è dato ricondurla all'attività del tipo descritto nell'articolo 1 richiamato.

Quanto all'organizzazione e alle sue regole è noto che l'articolo 1 della legge n. 17 del 1982 ipotizza in proposito una serie di alternative. Vi è quella dell'occultamento della stessa esistenza dell'associazione: l'ipotesi, con riguardo all'Opus Dei, è talmente priva di riscontro da non richiedere alcuna particolare osservazione.

Vi è anche quella del tener segrete congiuntamente finalità e attività sociali: anche qui siamo fuori di ogni riscontro nella realtà, essendo chiare e proclamate le finalità e le attività sociali dell'Opus Dei nel campo della formazione religiosa, secondo le direttive spirituali del capo della Chiesa cattolica e in assonanza con la sua opera ecumenica; e per quanto attiene ai fedeli non religiosi l'Opus Dei — come dice il primo paragrafo dell'articolo 2 del citato *Codex iuris particularis* — se ne propone la santificazione attraverso l'esercizio delle virtù cristiane nello stato, professione e condizione di vita di ciascuno, precludendosi però espressamente di dar loro direttive o consigli nel campo delle loro scelte in materia professionale; così difatti recita il *Codex*: «*Praelatura sibi proponit suorum fidelium, iuxta normas iuris particularis, sanctificationem per exercitium in proprio cuiusque statu, professione ac vitae conditione virtutum christianarum, secundum specificam ipsius spiritualitatem, prorsus saecularem*».

Vi è ancora quella di rendere, in tutto o in parte, ed anche reciprocamente sconosciuti i soci; ma neanche sotto tale profilo l'Opus Dei può qualificarsi come associazione segreta; né secondo la Costituzione né secondo la legge vigente può pretendersi difatti che un'associazione, per essere lecita e non segreta, sia tenuta a pubblicizzare all'esterno l'identità dei propri associati; divieto di segretezza non significa obbligo di pubblicizzazione; è anzi da considerare al riguardo che proprio la legge n. 17 del 1982 ha abrogato, all'articolo 6, l'articolo 209 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che consentiva all'autorità di pubblica sicurezza di ottenere la consegna dell'elenco dei soci da parte dell'associazione; sulla improponibilità della tesi che segretezza si identifichi con mancanza di pubblicità è del resto concorde anche la dottrina ed il punto non sembra meritare altre osservazioni.

Al secondo quesito, se gli aderenti all'Opus Dei siano legati da particolari obblighi di obbedienza, la Santa Sede risponde testualmente: «I fedeli dell'Opus

Dei, quale che sia la loro funzione nella società civile, hanno verso lo Stato gli stessi doveri di fedeltà di tutti gli altri cittadini.

Tale fedeltà viene espressamente indicata nell'articolo 3, paragrafo 2, n. 2 del *Codex iuris particularis*, che per tutti i fedeli della prelatura stabilisce: «Si sforzano di compiere con la massima fedeltà i doveri del proprio stato, i compiti professionali e sociali, sempre col più grande rispetto delle legittime leggi della società civile: lo stanno vale per le attività apostoliche ad essi affidate dal prelato (*“Quam maxima fidelitate adimplere satagunt officia proprii status necnon actionem seu professionem socialem cuiusque propriam, summa semper cum reverentia pro legitimis societatis civilis legibus; itemque labores apostolicos perficiendos, a Praelato ipsis commissos”*): questo il testo del richiamato articolo 3, punto 2 del paragrafo 2 del *Codex iuris particularis*). Inoltre l'articolo 88, paragrafo 3, del *Codex iuris particularis* stabilisce: «Per ciò che concerne l'agire professionale, le dottrine sociali, politiche, eccetera, ciascun fedele della prelatura gode, ovviamente entro i limiti della dottrina cattolica in materia di fede e di morale, della medesima piena libertà degli altri cittadini cattolici. Le autorità della prelatura, invero, devono astenersi del tutto dal dare anche solo consigli in queste materie. Pertanto tale piena libertà potrà essere limitata solo da norme eventualmente date per tutti i cattolici, in una determinata diocesi o circoscrizione, dal vescovo o dalla Conferenza episcopale; perciò la prelatura non fa sue in alcun modo le attività professionali, sociali, politiche, economiche, eccetera, di nessuno dei suoi fedeli (così recita il terzo paragrafo dell'articolo 88 del *Codex*: *“Ad professionalem autem actionem quod attinet, itemque ad doctrinas sociales, politicas, etc. unusquisque Praelaturae fidelis, intra limites utique catholicae doctrinae fidei et morum, eadem plena gaudet libertate qua ceteri gaudent cives catholici. Auctoritates vero Praelaturae a quibuslibet vel consiliis dandis his in materiis omnino abstinere debent. Pro-*

inde illa plena libertas tantum minui poterit a normis quas forsan dederint pro omnibus catholicis, in aliqua dioecesi aut ditione, Episcopus vel Episcoporum conferentia; quadropter Praelatura labores professionali, sociales, politicos, oeconomicos, etc., nullius omnino sui fedelis suos facit»).

Ne consegue che i doveri di fedeltà dei membri della prelatura verso di essa ed i doveri di fedeltà dei medesimi verso lo Stato si pongono su piani diversi, non interferentisi.

Fin qui l'attestazione ufficiale e responsabile della Santa Sede; anche in merito a tale aspetto del problema si ritiene di dover formulare talune osservazioni.

Secondo il nuovo codice di diritto canonico la Santa Sede, udite le Conferenze episcopali dei paesi interessati, può erigere prelature personali allo scopo di promuovere una deguata distribuzione dei sacerdoti o di realizzare speciali opere pastorali o missionarie in relazione a regioni diverse o a diverse classi sociali (canone 294); le prelature sono rette da statuti approvati dalla Santa Sede ed ad esse è preposto un «prelato», come ordinario proprio, il quale ha il diritto di erigere un seminario nazionale o internazionale, di incardinare gli alunni e di promuoverli agli ordini, provvedendo sia alla loro formazione spirituale, sia al loro sostentamento (canone 295); quanto ai laici — e veniamo così al punto che qui interessa — essi possono stipulare convenzioni con la prelatura per dedicarsi alle opere di apostolato della medesima.

Sotto tale profilo particolare, in relazione all'articolo 3 della Costituzione apostolica *Ut Sit* ed all'articolo 27 del *codex iuris particularis*, l'adesione dei laici alla prelatura è atto squisitamente libero, che attiene in modo inequivocabile al foro interno di ciascuno.

L'articolo 3 della Costituzione apostolica *«Ut sit»* recita al riguardo: *«Praelaturae iurisdictionis personalis afficit clericos incardinatos necnon, tantum quoad peculiarium obligationum adimplerionem quas ipsi sumpserunt vinculo iuridico, ope conventionis cum Praelatura initae, laicos qui*

operibus apostolicis Praelaturae sese dedicant, qui omnes ad operam pastoralem Praelaturae perficiendam sub auctoritate praelati exstant, iuxta praescripta articoli praecedentis» e cioè «La giurisdizione della prelatura personale si estende ai chierici in essa incardinati nonché ai laici che si dedicano alle opere apostoliche della stessa prelatura, limitatamente per questi ultimi all'adempimento dei peculiari obblighi che essi hanno assunto con vincolo giuridico, mediante una convenzione con la prelatura: gli uni e gli altri, chierici e laici, dipendono dall'autorità del prelado nello svolgimento dell'opera pastorale della medesima prelatura, a norma di quanto prescritto nell'articolo precedente».

Nell'atto di convenzione prelatura e fedeli dichiarano i reciproci diritti e doveri, che consistono: per la prelatura, nel dare al laico la necessaria preparazione religiosa, spirituale, ascetica ed apostolica. Leggiamo infatti al secondo paragrafo dell'articolo 27 del *Codex*: «1°) *ad praebendam eidem christifideli assiduam institutionem doctrinalem religiosam, spiritualem, asceticam et apostolicam, necnon peculiarem curam pastoralem ex parte sacerdotum Praelaturae; 2°) ad adimplendas ceteras obligationes quae, erga eiusdem christifideles, in normis Praelaturam regentibus statuuntur*»; per il laico che aderisce alla prelatura, nell'obbligo di rimanere nella giurisdizione del prelado per le materie connesse con il fine specifico della istituzione e di adempiere ai doveri spirituali propri della sua condizione personale, nel rispetto delle norme che regolano il regime, lo spirito e l'apostolato della prelatura (terzo paragrafo) del citato articolo 27: «*Christifidelis... seque obligabit... 1°) ad manendum sub iurisdictione praelati aliarumque Praelaturae competentium auctoritatum, ut fideliter sese impendat in iis omnibus quae ad finem peculiarem Praelaturae attinent; 2°) ad adimplenda omnia officia quae secum fert condicio numerarii vel aggregati vel supernumerarii Operis Dei atque ad servandas normas Praelaturam regentes necnon legitimas praescriptiones praelati*

aliarumque competentium auctoritatum Praelaturae quoad eius regimen spiritum et apostolatum».

Secondo l'articolo 88 del *Codex iuris particularis*, richiamato nella dichiarazione della Santa Sede e del quale vi ho già dato lettura, l'atto di adesione del laico alla prelatura investe esclusivamente i fini spirituali della prelatura stessa, restando tassativamente escluso tutto ciò che possa determinare interferenze nelle attività civili, svolte dai membri dell'Opus Dei in quanto cittadini.

L'attività della prelatura è infatti, dichiara la Santa Sede, assolutamente rispettosa dell'autonomia dell'ordine temporale tant'è — è bene ribardirlo — che: gli articoli 2 e 3 del *Codex iuris particularis* prescrivono che i fedeli della prelatura compiano i doveri del proprio stato e si comportino nello loro attività o professione sociale «*summa semper cum reverentia pro legitimis societatis civilis legibus*»; l'articolo 89 del *Codex* stesso impone di non nascondere l'appartenenza alla prelatura e di rifuggire da ogni clandestinità o segretezza (...*quia spiritus Operis Dei, dum fideles ducit ad humilitatem collectivam enixe quaerendam, quo impensioem atque uberioem efficaciam apostolicam attingant, omnino simul vitat secretum vel clandestinitatem...*); in base all'articolo 88 del *Codex*, il potere delle autorità della prelatura è limitato esclusivamente al campo religioso-spirituale, essendo ad esse proibito «del tutto di dare qualsiasi consiglio» in materia professionale e nelle scelte sociali, politiche («... *auctoritates vero Praelaturae a quibuslibet vel consiliis dandis his in materiis omnino abstinere debent...*»).

Da ultimo: qualche interrogativo è sorto in relazione al punto 2 delle disposizioni finali del *Codex*, che parrebbe voler fare sopravvivere, per i fedeli della istituzione, diritti e doveri acquisiti nel regime giuridico precedente, e, quindi, implicitamente anche disposizioni di quel regime.

L'assoluta infondatezza di tali dubbi è affermata dalla Santa Sede nel proprio

«*Officio*», ove in proposito si dichiara: «Per tutti coloro che hanno aderito all'Opus Dei prima che fosse eretto in prelatura rimangono in vita soltanto diritti e doveri contemplati dalle prescrizioni del vigente *Codex iuris particularis*». Tali diritti e doveri appaiono assonanti con le norme costituzionali della Repubblica Italiana.

La disposizione finale, n. 2, secondo capoverso, del *Codex iuris particularis* stabilisce: «Tutti coloro (vale a dire, tutti i fedeli già incorporati all'Opus Dei, sia sacerdoti sia laici, così come tutti i sacerdoti associati alla Società sacerdotale della Santa Croce) sono astretti dagli obblighi e mantengono i diritti che avevano nel precedente regime giuridico (vale a dire, quando l'Opus Dei era istituito secolare), a meno che le norme di questo Codice non dispongano espressamente in modo diverso o si tratti di quelli (obblighi e diritti) che provenivano da norme abrogate da questo nuovo diritto («*Hi omnes iisdem obligationibus tenentur et eadem servant iura, quae habebant in regimine iuridico praecedenti, nisi aliud expresse statuunt huius Codicis praescriptiones vel de iis agatur quae ex normis novo hoc iure abrogatis proveniebant*»).

Come noto, a norma del canone 20 del Codice del diritto canonico (sostanzialmente identico al canone 22 del Codice del 1917), con l'entrata in vigore del *Codex iuris particularis*, che riordina integralmente tutta la materia già regolata dai precedenti statuti dell'Opus Dei, i precedenti statuti sono stati abrogati. Si rendeva pertanto necessaria una disposizione a salvaguardia di diritti e doveri assunti dai membri durante il precedente regime, in particolare per quanto concerneva i termini della decorrenza.

Con la citata disposizione transitoria si fanno pertanto salvi i diritti e doveri preesistenti, ma non quelli su cui il *Codex iuris particularis* dispone diversamente (criterio specifico), nè quelli derivanti da norme ora abrogate (criterio generale). Si deve quindi dedurre che i membri della prelatura conservano soltanto quei diritti e doveri preesistenti che sono confermati

dalle presenti norme, ma che hanno avuto origine per essi dalle corrispondenti norme precedenti. La citata norma di transizione ha dunque significato non tanto circa i diritti e doveri in sè, quanto circa la loro decorrenza: stabilendo che sono «conservati», ne garantisce il valore *ex tunc*.

La precisazione della Santa Sede è di tale chiarezza da non richiedere altre osservazioni.

A questo punto, onorevoli colleghi, non resta che tirare le conclusioni: l'*Opus Dei* non è segreta nè in linea di diritto nè in linea di fatto; il dovere di obbedienza riguarda esclusivamente materie spirituali; non vi sono diritti e doveri oltre quelli previsti dal *Codex iuris particularis*, e anche questi sono di natura strettamente spirituale; nessun diritto e dovere del vecchio regime, se non è previsto nel nuovo, è sopravvissuto all'istituzione della prelatura.

Dunque, nè il Governo nè il Ministero dell'interno in particolare possono legittimamente assumere iniziative nei riguardi dell'*Opus Dei*, o disporre a suo carico indagini o verifiche; infatti, sulla base dei precetti della Costituzione e dei diritti fondamentali di libertà da essa garantiti; sulla base dell'impegno, solennemente riaffermato con l'accordo di Villa Madama, al pieno rispetto del principio di sovranità ed indipendenza della Chiesa cattolica; sulla base degli atti che regolano la prelatura; sulla base, infine, delle dichiarazioni della Santa Sede che, come detto, ne rappresentano il pensiero ufficiale e sono impegnative per la prelatura stessa, quelle indagini e quegli accertamenti, non potendo trovare giustificazione in alcun elemento di fatto atto a confortare anche semplici indizi, si risolverebbero in una inammissibile compromissione del diritto di libertà del cittadino ed in una altrettanto inammissibile ingerenza dello Stato nell'«ordine» interno della Chiesa.

La pace religiosa, alla quale come valore supremo puntò l'Assemblea costituente nel discutere e votare l'articolo 7 della Carta costituzionale, si attua rispet-

tando parole e spirito di quella norma in un contesto essenziale di verità, unico fondamento di giustizia e di pace (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Petruccioli, firmatario per la sua interpellanza n. 2-00829 ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dovete riconoscere che non è un facile privilegio quello di rispondere (del resto ciò è stabilito dall'ordine di presentazione delle interpellanze) per primo...

MASSIMO TEODORI. Rispondi in latino!

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Posso citare solo qualche passo. Dicevo che non è un facile privilegio quello di rispondere per primo all'ampia, meditata e ricca risposta fornitaci dal ministro dell'interno. In realtà, e non tanto per le difficoltà di pratica di un latino per altro molto facilmente accessibile anche per chi non è uno specialista, quanto per il rigore e la complessità dell'argomentazione e per la delicatezza della materia; non è semplice manifestare le obiezioni che pure in qualche modo sento di dover manifestare.

Obiezioni non vi sono certo a proposito dei due cardini ai quali il ministro ancora la sua risposta e che credo valgano non soltanto per ciascuno di noi che ha interpellato o interrogato il Governo, ma valgano per tutti in quanto sono a fondamento del nostro ordinamento costituzionale. I due cardini chiamati in causa da questa materia sono quello della libertà religiosa, della libertà di opinione, e quello dei rapporti fra Stato-Chiesa definiti dall'articolo 7 della Costituzione e dalle norme concordatarie. Nessuna obiezione; anzi apprezzamento per il fatto che il ministro abbia richiamato questi cardini; con l'impegno per me e per ciascuno di noi, credo, che vorrà replicare, di tenerli ben presenti. Se mi consente, ministro Scalfaro una sola osservazione: giu-

stamente lei dice, all'inizio del suo ragionamento, che si tocca qui il punto più delicato e profondo della libertà dell'uomo, la libertà di credere nel trascendente con concetti così sentiti che lei ha fatto seguire; io preferisco dire che qui si tocca il punto più delicato e profondo della libertà dell'uomo, cioè la libertà di credere o non credere nel trascendente; non soltanto in omaggio ad una ispirazione culturale, ma anche, credo, in perfetta armonia con la Costituzione.

In termini generali — almeno questa era e resta l'ispirazione della mia interpellanza — abbiamo voluto richiamare l'attenzione su questo problema, e crediamo giusto averlo fatto, perché in realtà risposte semplici è difficile trovarle. La libertà religiosa, come valore della nostra civiltà e come principio affermato nella nostra Costituzione, deve essere richiamata e difesa anche in questo caso. Però qui mi pare (questo almeno non viene smentito, come osserverò nel corso della mia replica) che venga in qualche modo confermato, anche dalla ricca citazione del codice e dal riferimento ampio e giustificato alla risposta della Santa Sede, che con l'Opus Dei ci troviamo di fronte ad una realtà in cui certo la libertà religiosa deve essere chiamata in causa, difesa ed affermata; ma ci troviamo di fronte anche a qualcosa di più: ci troviamo di fronte ad un modo assai complesso di esplicitare, di realizzare la libertà religiosa e la personalità religiosa. Sicuramente non siamo dinanzi soltanto alla difesa della libertà religiosa come valore individuale o personale, ma invece alla affermazione della libertà religiosa perseguita attraverso l'attività di una associazione, che si vuol realizzare nel vivere sociale e non come rivendicazione di una propria intrinseca ed insopprimibile libertà di coscienza.

Ci troviamo di fronte ad un esplicitarsi complesso che del resto fa parte dello storico evolversi delle manifestazioni e delle espressioni della libertà religiosa. Questo riguarda non soltanto l'Opus Dei, ma qualche altra associazione religiosa. Il manifestarsi della volontà, del desiderio

legittimo di associazione, l'intento di realizzare la libertà dei propri associati e di perseguire i propri fini di associazione nel sociale indiscutibilmente pongono o possono porre in termini più complessi il problema di una corretta difesa della sovranità dello Stato.

C'è qui un'area talvolta anche controversa in via di diritto, ma soprattutto difficile da governare in via di fatto.

MAURO BUBBICO. Le sovranità sono due, una dello Stato e una della Chiesa!

CLAUDIO PETRUCCIOLI. D'accordo: da una parte c'è l'indiscutibile difesa della libertà religiosa, della libertà individuale, della libertà e dei diritti associativi e dall'altra c'è la necessità di difendere e garantire la sovranità dello Stato.

EMILIO COLOMBO. La libertà religiosa la difende lo Stato e la difende la Costituzione. Insieme c'è anche il diritto di associazione.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Esatto, non c'è dubbio! Ho già detto, onorevole Colombo che non è facile tracciare...

MARIO POCETTI. Anche la P2 è un'associazione!

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Non ho alcuna intenzione polemica! Per spiegare che cosa io alluda, faccio riferimento ad un problema di altro genere; osservo che vi è sempre stata ed è aperta una discussione sulla scuola pubblica e sulla scuola privata, o una discussione sugli obblighi dello Stato nel campo dell'informazione e delle garanzie di libertà e di accesso all'informazione ed associazioni e poteri che non sono statuali. È chiaro che il semplice richiamo alle libertà individuali, alle libertà di coscienza e di informazione, non può essere, in alcuni casi, sufficiente ad evitare violazioni o minacce verso la sovranità dello Stato cui è affidata in fin dei conti la garanzia delle libertà di tutti. Stiamo parlando di problemi che incidono su quest'area delicatissima sotto

molteplici aspetti: è bene se ne siamo tutti consapevoli.

La seconda questione di ordine generale, riguardano il rapporto fra libertà di associazione ed associazione segreta. Accolgo la definizione che ha dato, sulla base della legge, il ministro. Sappiamo però che più volte (non voglio fare accostamenti di alcun genere; mi riferisco soltanto a momenti assai impegnativi della vita del Parlamento), quando si è discusso, ad esempio della loggia P2 e della massoneria, riferimenti al valore della libertà di associazione e al divieto delle associazioni segrete ambedue presenti nell'articolo 18 della Costituzione ha dato luogo a controversie, ha mobilitato diverse sensibilità. Sono d'accordo con il richiamo fatto alla legge del 1982 e con quanto ne ha derivato il ministro, secondo cui divieto di segretezza non significa in obbligo di pubblicizzazione; affinché si configuri segretezza la legge considera insieme di obiettivi e di caratteristiche.

Ritengo, però, che noi dobbiamo vedere anche il motivo per cui certi interrogativi e certi dubbi siano sorti: interrogativi e dubbi che io giudico legittimi e che non considero chiusi neppure dopo la sua risposta, onorevole ministro. Non mi sembra — anche nella base della sua risposta — che possiamo essere del tutto sicuri circa le regole che sovrintendono alla vita di questa istituzione come invece è stato lei ad esempio, quando lei, signor ministro, ha detto che i membri dell'Opus Dei «sono tenuti ad evitare la segretezza e la clandestinità, in forza dell'articolo 89... Richiesti legittimamente circa la loro appartenenza, hanno pertanto il dovere di manifestarla». Ha poi fatto seguire il testo latino, in cui si dice: «*Vitat secretum vel clandestinitatem*», evitare la segretezza e la clandestinità. Ho cercato, nel testo latino citato immediatamente dopo su che base si affermi che i membri dell'Opus Dei «richiesti legittimamente circa la loro appartenenza, hanno il dovere di manifestarla» ma ho trovato altra espressione che *episcopis petentibus* Non c'è dubbio che in questo caso sia legittima la ri-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

chiesta dei vescovi, ma evidentemente non è questo il problema. Non possiamo non vedere come nascerebbero problemi a proposito della sovranità dello Stato laddove ci dovesse essere una qualche forma di collegamento, di solidarietà, di fedeltà a una istituzione estranea allo Stato nell'ipotesi che ciò interferisse, poi, nelle funzioni, nelle attività, nelle carriere e negli incarichi pubblici.

Noi avevamo chiesto al Governo di dirci se ciò avvenga, ma la risposta su questo punto non è venuta; coerentemente con la premessa posta dal ministro, devo riconoscere, poichè lei, signor ministro ha detto che, qualunque indagine facessimo su questo punto, sarebbe una violazione dei principi costituzionali richiamati all'inizio.

Ora, io devo rilevare che, qualora ci fosse una qualche interferenza in alcuni settori, in alcune attività dello Stato, qualora ci fosse una qualche forma di collegamento e solidarietà di istituzione che interferisse in modo non lineare, non limpido, non controllabile nella vita dello Stato e dei suoi organi, ci troveremmo di fronte a violazioni della sovranità e della legalità che non possono e non devono collidere con alcun altro principio sancito nella Costituzione. Non essendo venuta in via di fatto una risposta in proposito, restano dubbi, incertezze, preoccupazioni.

Più oltre — è un altro esempio — lei signor Ministro ha segnalato anche le difficoltà che nascono perfino all'interno dell'ordinamento della Chiesa. Che cos'è tutta questa necessità, che traspare dal codice, attraverso le citazioni che lei ha fatto e, più ampiamente, attraverso la lettura del testo integrale? Che cos'è tutta questa preoccupazione, questo sforzo di dire: noi non interferiamo, in nessuna delle attività professionali del singolo, nessuna di tali attività è fatta propria dall'Opus Dei? La necessità di dare queste specificazioni addirittura nell'ordinamento interno deriva a mio avviso da una ragione molto semplice: evidentemente, il modo di funzionare dell'Opus Dei può, nel suo concreto esplicitarsi, dar luogo a pericoli di questo genere...

MAURO BUBBICO. Quasi tutti gli *iura propria* delle costituzioni interne contengono questa norma! Questo avviene anche nell'ordinamento della Chiesa!

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Di questo ci ha parlato l'onorevole ministro! (*Commenti del deputato Bubbico*).

PRESIDENTE. Onorevole Bubbico, la prego di non interrompere!

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Stavo spiegando i motivi per cui...

MARIO POCHETTI. Questo è gratuito patrocinio!

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, non si tratta di gratuito patrocinio, ma di una interruzione, certamente anche gradita.

Onorevole Petruccioli, la prego di proseguire.

MAURO BUBBICO. Era per chiarire!

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Si comprenderà facilmente, credo, che la mia non è affatto una requisitoria, ma una spiegazione delle ragioni che ci hanno spinto a rivolgere al Governo un'interpellanza su questo argomento.

Dicevo che, secondo me, tutto questo nasce dal fatto che ci muoviamo in un'area delicata, controversa, nella quale: procedimenti deduttivi e le risposte solo in via di diritto, senza una adeguata verifica nei fatti, non risultano adeguati e convincenti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONIDLE IOTTI

CLAUDIO PETRUCCIOLI. D'altro canto, guardiamo il primo paragrafo dell'articolo 2, anch'esso citato (ho di fronte a me il testo letto dal ministro); la prelatura si propone la santificazione dei suoi fedeli, secondo norme di diritto particolare, attraverso l'esercizio delle virtù cristiane nello *status*, nella professione, nella condizione di vita propria di ciascuno.

È evidente che ci troviamo di fronte ad una costituzione che concerne attività del singolo inerenti al suo vivere nel mondo, alle sue attività, al suo ruolo sociale.

È evidente che, quando dovessero esservi forme di colleganza e forme di solidarietà, le quali dessero la prevalenza a questa associazione all'interno di organi dello Stato, noi ci troveremmo di fronte ad un problema che riguarda la sovranità dello Stato, la sua garanzia, la sua tutela.

Ancora una osservazione: lei, signor ministro, cita la risposta della Santa sede, secondo cui «quale che sia la loro funzione nella società civile, i fedeli dell'Opus Dei hanno verso lo Stato gli stessi doveri di fedeltà di tutti gli altri cittadini. «Ma nel testo latino del Codice portato a sostegno di questa affermazione si dice: *«Pro legitimis societatis civilis legibus»*, «leggi legittime della società civile» non «leggi dello Stato». Le leggi della società civile — si sa — sono leggi che non immediatamente e non sempre si identificano nelle leggi dello Stato. E poi «leggi legittime» e tutti sappiamo come questa espressione di legittimità apra problemi più di quanti ne risolve.

Non voglio mettermi a discutere (voglio tranquillizzare l'onorevole Bubbico) del Codice dell'Opus Dei, poiché non ritengo assolutamente che debba essere oggetto di esame da parte del Parlamento. La nostra interpellanza chiedeva un giudizio sull'eventuale segretezza, onorevole ministro. Lei ci risponde dicendo: noi non vogliamo e non possiamo indagare, per motivi che riguardano la libertà religiosa, la Costituzione e i rapporti tra Stato e Chiesa. Lei ci riporta la risposta che viene dalla Santa Sede, che è fondata sugli statuti, sui codici di questa associazione. Quindi di quelli devo ben parlare in qualche modo, se non voglio allontanarmi del tutto da ciò che lei ci ha detto. Tali codici non identificano la possibilità che l'Opus Dei venga ricompresa entro le norme della segretezza, secondo la legge italiana. Su questo sono completamente d'accordo con lei, ma direi che ciò è *ad abundantiam* perché, anche se vi rientras-

sero (per caso, per ipotesi, per assurdo), la sua risposta non cambierebbe assolutamente, in quanto fondata altrove e non sulla verifica della corrispondenza da parte dello Stato tra la norma che regola le società segrete e la realtà dell'Opus Dei.

Mi sono dilungato con qualche esempio poiché mi sembra significativo notare come, anche all'interno delle norme che lei ci ha riportato, non vengono fugate, non svaniscono le preoccupazioni che ci hanno spinto a presentare l'interpellanza. Ed io credo che sia impossibile che svaniscono con un ragionamento per così dire di principio. Vi sono, è vero, vincoli che non dobbiamo violare, di cui dobbiamo tener conto, ma che non ritengo siano tali da impedire al Governo di fare, in alcuni casi, in alcuni settori dello Stato riguardanti la vita della pubblica amministrazione, indagini che non hanno nulla a che vedere con la violazione della libertà religiosa e della libertà di associazione.

Per concludere, voglio dire che, con la nostra interpellanza, abbiamo segnalato un problema difficile, delicato, controverso (me ne rendo conto); un problema che chiama in causa molte questioni di principio ed anche molti delicati temi che devono essere ricondotti all'interno dei rapporti tra Stato e Chiesa, così come sono oggi definiti.

Tuttavia, non credo che abbiamo segnalato un problema arbitrario, né credo, onorevole ministro, nonostante il contributo più che apprezzabile (sul quale, al di là di questa replica, necessariamente troppo affrettata, mediterò ancora che lei ci ha dato con la sua risposta, non credo che il problema da noi segnalato possa o debba essere considerato chiuso, dovendo piuttosto essere tenuto presente nel modo più maturo possibile sia da questo Parlamento, sia dal Governo, sia — se mi si consente l'auspicio — dalle autorità della Chiesa cattolica.

PRESIDENTE. L'onorevole Azzaro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00859.

GIUSEPPE AZZARO. Non credo di avere molto da replicare (anzi, nulla) alla risposta ampia, esauriente e — per usare le stesse parole dell'onorevole Petruccioli — meditata e ricca, fornita dall'onorevole ministro. Desidero per altro aggiungere un sincero ringraziamento, la mia gratitudine che esprimo, come cittadino di questa Repubblica, al ministro, che ha voluto dedicare al problema una risposta così ampia, meditata e ricca, come poche volte si era sentito in quest'aula. Ed ha fatto benissimo a farlo, perché la materia coinvolge i diritti dei cittadini italiani, esplicitamente e solamente riconosciuti dalla Costituzione: il diritto di associarsi e il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. Ha fatto benissimo, perché in questo specifico caso era posta in causa non soltanto la libertà di professare la propria fede religiosa, ma addirittura il rapporto tra lo Stato e la Chiesa, ognuna di queste due entità libera nella propria sfera e nella propria sovranità di esercitare il proprio diritto.

Noi certamente, onorevoli colleghi, con il nostro sindacato ispettivo, non possiamo imporre la tolleranza, estirpare l'odio ideologico, né impedire inique e diffamatorie campagne di stampa. Possiamo però difendere il diritto dei cittadini dalla aggressione che viene perpetrata, da una stampa senza scrupoli e per motivi finora non emersi. Debbo fare una differenza tra le prese di posizione della stampa (di una parte della stampa, non tutta fortunatamente) e la posizione che hanno assunto i parlamentari interpellati. Sono tra il perplesso e l'indignato, per questa campagna denigratoria e di diffamazione. Ciò non perché essa sia stata sollevata, giacché la stampa può, ed anzi deve, in certo qualmodo, segnalare deformazioni e storture del nostro vivere civile. L'indignazione e la perplessità provengono dal fatto che la denuncia era senza fondamento e senza prove. È stata affermata solennemente la segretezza dell'Opus Dei, ma non dimostrata. È stata utilizzata una sorta di indagine retrospettiva su documenti inesistenti, che comunque non contenevano le deforma-

zioni denunciate e che comunque erano stati abrogati da altre, sopravvenute disposizioni: tutto questo, chiunque scriva su una materia tanto delicata deve pur conoscere.

Distinguo, come dicevo, tra le posizioni di questo tipo, assunte dalla stampa, e le posizioni dei parlamentari che, invece, proprio in conseguenza di quella campagna di stampa, hanno chiesto al ministro notizie e chiarimenti: ognuno di noi, infatti, ha il dovere e il diritto di intervenire, quando viene sollevata, così clamorosamente, una questione di sicurezza dello Stato e di libertà dei cittadini.

Insieme a questo diritto vi è, però, il dovere di porsi in ascolto, come ha fatto il collega intervenuto prima di me, l'onorevole Petruccioli, il quale ha mantenuto certo le sue posizioni, ma ha dovuto riconoscere che il ministro aveva perfettamente ragione quando ha ritenuto che non vi fosse alcunché da indagare, anzi che dovere del Governo era di non indagare nei confronti dell'Opus Dei, in quanto quella associazione non è segreta, non persegue fini di segretezza o di clandestinità e, quindi, non ricade sicuramente all'interno delle previsioni di cui all'articolo 1 della legge n. 17 del 1982.

Ai colleghi che sono intervenuti su questa materia, proprio perché sono sicuro della loro buona fede, vorrei consigliare di guardare più da vicino associazioni di tal genere, specialmente l'Opus Dei, per rendersi conto che non vi è, come ha affermato poco fa l'onorevole Petruccioli, un vivere attraverso l'associazione; che questa è una forma nuova, moderna, se vogliamo, di religiosità; ma che i membri dell'Opus Dei non sono annullati all'interno dell'associazione, come se la religiosità fosse espressa dalla associazione e non, invece, dal singolo membro.

La verità è che vi sono forme nuove di spiritualità (una è quella introdotta dall'Opus Dei), che bisogna rispettare, anche nel loro svolgimento, nel loro essere diverse da altre forme di spiritualità. Quella della prelatura personale non è altro che una forma giuridica, cioè una

struttura gerarchica della Chiesa che raduna sacerdoti e laici sotto la giurisdizione di un prelato per raggiungere scopi di natura spirituale, ma di una spiritualità che aveva bisogno di tale forma giuridica perché essa non era prevista né prevedibile nel codice di diritto canonico del 1917, che contemplava forme tradizionali di congregazione religiosa, e che riguardava famiglie religiose legate non solo dallo stesso indirizzo di spiritualità, ma anche da regole comuni che avevano i voti come punto di riferimento; soprattutto famiglie che avevano non solo una loro territorialità, ma anche una loro composizione specifica di congregazione religiosa.

Nel 1928, quando sorse questa nuova forma di spiritualità, la Chiesa certamente non era ancora pronta a fornire tale forma giuridica nuova. Non era immaginabile che qualcuno affermasse che vi era una vocazione universale alla santità, che occorreva santificare il lavoro ordinario, il lavoro quotidiano e che, quindi, era possibile raggiungere il fine di tutti i cristiani, cioè la santità, più che attraverso l'aggregazione in una famiglia religiosa, attraverso la santificazione del lavoro ordinario, ovvero vivendo nel mondo, come ogni cittadino vive. Per questo vi era bisogno di una forma giuridica nuova, che comprendesse, cioè, tanto i sacerdoti quanto i laici nella stessa congregazione. Tutta la storia dell'Opus Dei, oltre che quella dello sviluppo di questa spiritualità, non consiste in altro che nella ricerca di tale forma giuridica nuova, che viene finalmente con la prelatura personale nel 1982.

Non vi è, quindi, questo vivere religiosamente all'interno di una associazione. Vi sono i membri dell'Opus Dei che vivono la loro propria personale spiritualità e religiosità vivendo nelle loro famiglie o dedicandosi ad attività sociali o ancora lavorando, come fa ogni cristiano, ma con un indirizzo di spiritualità specifico, che è quello conforme allo spirito dell'Opus Dei.

Queste nuove forme di spiritualità hanno avuto bisogno di questa nuova forma giu-

ridica e la forma giuridica che si è concretata nella Costituzione apostolica del 28 novembre 1982 oltre a creare la prelatura personale (la prima nella storia della Chiesa) ha posto anche delle regole, precisamente indicate e descritte dal ministro e che certamente non ripeterò.

Non vi è, quindi, alcuna possibilità di pensare che vi possa essere segretezza e clandestinità quando nel *Codex iuris particularis* è scritto che la prelatura personale rifugge dalla segretezza e dalla clandestinità a meno che non si voglia, onorevole Petruccioli, la *probatio diabolica*, per cui si chiede una dimostrazione che è impossibile dare.

Non citerò le dichiarazioni e i colloqui che pure dovrebbe conoscere chi si interessa di questa società, che certamente non ha detto ancora l'ultima parola e che probabilmente dovrà ancora espandersi in Italia e nel mondo, così come si dovrebbero conoscere i canoni fondamentali su cui poggia tutta intera la spiritualità della società stessa.

L'ambito di attività del membro dell'Opus Dei è assolutamente libero. È stato detto da qualche parte che l'Opus Dei imporrebbe addirittura il confessore ai suoi aderenti, come se si dovesse percorrere una spiritualità imposta da qualcun altro, anche se la vita spirituale è una richiesta che il membro candidato dell'Opus Dei fa nel momento in cui entra all'interno della società. È evidente che l'atto di adesione è un atto di garanzia reciproca tra la prelatura e il membro dell'Opus Dei; ambedue si impegnano, entrando, il membro dell'Opus Dei, a farne parte, ad una spiritualità che è improntata a quello spirito.

Sarebbe veramente strano se gli impegni che liberamente si assumono fossero scambiati con un obbligo, con una costrizione così come purtroppo abbiamo sentito dire da parte di persone che avevano forse mal compreso la spiritualità cui avevano chiesto di aderire.

Quindi, piena libertà all'interno di questa che non è un'associazione, ripeto, che non si muove fuori dalla Chiesa. Nella Costituzione apostolica Giovanni Paolo II

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

definisce l'Opus Dei come «un valido ed efficace strumento della missione salvifica della Chiesa cattolica». L'Opus Dei non è un'associazione, ma una porzione della Chiesa cattolica; è la Chiesa stessa che si muove anche attraverso questo strumento, come l'ha definito il Santo Padre.

Ecco perché non vi è bisogno della richiesta di elenchi. Sentivo dire dall'onorevole Petruccioli: «Ma che cosa sarebbe quel "legittimamente" richiesto». Significherebbe forse che vi è una limitazione della sovranità dello Stato nel chiedere questi elenchi? La parola «legittimamente» non si deve intendere in questo modo.

Come del resto il ministro ha detto nella sua risposta, la legge di pubblica sicurezza, che prima consentiva alle autorità di pubblica sicurezza di chiedere elenchi, non esiste più. «Legittimamente» significa che nel momento in cui si richiede l'elenco degli appartenenti ad una associazione, lo si deve fare attraverso uno strumento che lo consenta; altrimenti cadremmo sicuramente nella discrezionalità e nell'arbitrio. Questo non significa riconoscere un limite alla sovranità dello Stato. Se il ministro, indagando ed approfondendo la problematica relativa all'Opus Dei, avesse avuto il dubbio che vi fossero elementi di segretezza e di clandestinità, sicuramente avrebbe ricercato ed ottenuto i documenti necessari per accertare se vi fosse o meno pericolo per lo Stato.

Ecco perché, onorevoli colleghi, noi dichiariamo la nostra piena soddisfazione per quello che il ministro ha detto. Credo che, più che altro, oggi abbiamo scritto insieme una pagina di maturità della nostra democrazia, pur dedicata a un problema tanto delicato. Attraverso la scrupolosa indagine che il Governo ha fatto in questa materia, possiamo dire che usciamo più forti, come nazione, come popolo, nella difesa dei diritti dei nostri concittadini (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Bassanini

ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00830.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, devo dire innanzitutto, anche a nome dei colleghi Rodotà e Minervini, cofirmatari della mia interpellanza n. 2-00830 cui il ministro ha risposto, che non siamo soddisfatti. Non avevamo certezze sull'Opus Dei, ma solo alcuni quesiti da porre; dopo la risposta del ministro (pur amplissima; e gliene siamo grati) dobbiamo continuare a cercare risposte a quei quesiti. Riteniamo che sarebbe interesse di tutti, anche della Chiesa cattolica, che ad essi si rispondesse, chiarendo ogni dubbio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIUSEPPE AZZARO

FRANCO BASSANINI. Rispetto le convinzioni espresse dall'onorevole Scalfaro; sono anche le mie, com'è noto. Forse, secondo la mia personale sensibilità, il rispetto dovuto alla laicità delle istituzioni avrebbe dovuto comportare qualche minore enfasi nell'enunciare, in veste di ministro, le proprie personali convinzioni religiose; ma questa è, ovviamente, materia del tutto opinabile. L'interpretazione del «date a Cesare quel che è di Cesare», nell'attività che il laico cattolico svolge nelle istituzioni, è oggetto di migliaia di pagine di riflessioni, che non hanno condotto a conclusioni univoche. Diverse restano le sensibilità e le interpretazioni circa il modo di operare del cattolico nelle istituzioni.

Non c'è disaccordo, io credo, tra gli interpellanti ed il ministro neppure su alcune interpretazioni dei principi costituzionali, da cui la risposta del ministro muove. Non c'è dubbio che, anche per noi, i limiti all'esercizio dei diritti di libertà hanno carattere tassativo, ivi compresi i limiti alla libertà di associazione e alla libertà religiosa. Non vi è dubbio, d'altra parte, che anche per noi — non solo perché è norma costituzionale, ma perché rappresenta una fondamentale implicazione del principio di uguaglianza

— va rispettato ed attuato il dettame contenuto nell'articolo 20 della Costituzione, richiamato dal ministro, per cui «il carattere ecclesiastico e il fine di religione e di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività». Un divieto di discriminazione che è conseguenza del principio di eguaglianza e di quello di libertà religiosa; ma che comporta anche il divieto di condizioni di privilegio. A nostro avviso è indubbio che, di conseguenza, le associazioni di laici che operano nel regime dell'articolo 20 — associazioni che hanno finalità di religione e di culto — godono negli stessi diritti di libertà assicurati dalla Costituzione repubblicana; valgono per esse gli stessi limiti stabiliti alla libertà di associazione, compreso il divieto di associazioni segrete, nel senso e nei limiti che, allo stato, sono stati fissati dalla legge n. 17 del 1982.

Da qui i quesiti che noi avevamo proposto; e che sorgevano non soltanto, onorevole Presidente, da articoli di stampa più o meno equilibrati, ma da una serie di elementi di dubbio e di incertezza. Non vorrei ricordare l'attività internazionale dell'Opus Dei di cui molto si è scritto. Non c'è dubbio che in altri paesi — penso, ad esempio, alla Spagna e soprattutto agli ultimi anni del regime franchista — l'Opus Dei abbia svolto un ruolo propriamente politico di notevole rilievo. Non abbiamo alcun elemento per dire che tale ruolo si estenda al nostro paese ed al nostro ordinamento. Nel formulare una serie di quesiti connessi ad elementi di sospetto che emergevano da articoli di stampa, anche questo aspetto doveva essere tenuto presente.

La risposta del ministro si fonda tutta ed esclusivamente sulla lettura del *Codex iuris particularis* vigente nel 1982. Al riguardo, devo esprimere perplessità ed incertezza, e chiedere ulteriori elementi di chiarimento; è la stessa esigenza che è già stata prospettata poc'anzi dal collega Petruccioli. Mi riferisco innanzitutto alla

norma fondamentale concernente la segretezza dell'Opus Dei, che è il paragrafo 2 dell'articolo 89 del *Codex iuris particularis*. È vero che vi si legge che lo spirito dell'*Opus Dei omnino simul vitat secretum vel clandestinitatem*. Ma vi si aggiunge, con un passaggio logico che mi pare alquanto ardito, che, proprio per questo «*quapropter*», «ai vescovi che lo chiedono» — e solo ad essi, sembrerebbe — devono essere comunicati «i nomi dei sacerdoti della prelatura, *qui in respectivisi diocesisibus suum ministerium exercent*», ed «i nomi dei direttori dei centri istituiti nella diocesi». Sembrerebbe stabilirsi così un rapporto esclusivo tra la pubblicità dell'istituzione e la richiesta dei vescovi; ed anche questa già limitata forma di pubblicità sembrerebbe ulteriormente limitata, per gli stessi *episcopis petentibus*, ai nomi dei sacerdoti ed ai direttori dei centri, senza riguardare quello che più interessa, sotto questo profilo ed ai fini dell'applicazione della legge n. 17, cioè i nomi degli iscritti laici operanti nelle istituzioni pubbliche.

I nomi dei sacerdoti e dei direttori dei centri sono ricavabili da qualsiasi annuario diocesano; i quesiti che sono stati formulati sull'appartenenza all'Opus Dei di dirigenti di amministrazioni, di aziende pubbliche, di gabinetti ministeriali, non possono certo essere soddisfatti su questa base. È proprio di costoro, invece, che interesserebbe conoscere l'appartenza o meno all'Opus Dei, per stabilire, ai fini dell'applicazione della legge n. 17, se esistono situazioni che potrebbero configurare una violazione della norma di legge, che impedisce, mediante associazioni segrete, di interferire nell'esercizio delle funzioni pubbliche, sovrapponendo il vincolo associativo «coperto» all'obbligo di lealtà e fedeltà alla Costituzione.

Vi è poi un secondo quesito che resta insoddisfatto. Nelle disposizioni finali del *Codex* dell'Opus Dei del 1982, al punto 2 — lo ricordava anche il ministro —, è inserita una norma definita come transitoria, che dispone che i fedeli già incorporati nella Opus Dei, sia sacerdoti sia laici, restino vincolati agli stessi obblighi

e conservino gli stessi diritti che avevano nel regime giuridico precedente, salvo che le prescrizioni del nuovo codice stabiliscano espressamente in modo diverso o non si tratti di quei diritti che provenivano da norme abrogate da questo nuovo ordinamento.

Che significato ha tale norma transitoria? La risposta del ministro sotto questo profilo lascia aperto un dubbio. Onorevole Presidente, non si tratta di far riferimento a «documenti inesistenti»; lei stesso nel suo intervento di poco fa parlava di «documenti inesistenti comunque abrogati». Ma è evidente che, se parliamo di «documenti abrogati», non parliamo di «documenti inesistenti». Si tratta dunque di vedere quali erano le norme precedenti, ancorché abrogate, e se il disposto del punto 2 delle disposizioni finali ne comporta qualche forma di sopravvivenza o di ulteriore applicazione ai membri dell'Opus Dei, che vi fossero stati incorporati prima dell'8 dicembre 1982.

Sotto questo profilo, la risposta del ministro lascia più che perplessi. Infatti, se si trattasse soltanto di stabilire la decorrenza dei diritti e degli obblighi previsti dal *Codex*, non si capirebbe perché la norma sia stata redatta in questa testuale forma: «sono vincolati agli stessi obblighi e conservano i medesimi diritti che avevano nel regime giuridico precedente». La norma transitoria avrebbe invece dovuto essere formulata con riferimento esclusivamente alla decorrenza temporale delle norme e dei vincoli previsti dal *Codex iuris particularis* del 1982. Poiché non si può far carico certamente alla Santa Sede di ignoranza o superficialità giuridica, non si può risolvere il problema ritenendo che per errore la norma intendesse disporre assai meno di quello che nella sua formulazione letterale dispone.

Questo problema è estremamente rilevante, perché le costituzioni precedenti, quelle del 1950, sono note, esistendo su di esse numerose pubblicazioni di ecclesiastici, di sacerdoti e di teologi cattolici (ultima quella di Don Rocca, pubblicata nel 1985), che ne riportano testualmente alcune disposizioni, rilevanti ai nostri fini.

Sappiamo così che al paragrafo 202 queste costituzioni dicevano: «*Peculiare apostolatus institutionis medium sunt munera publica, eorum praesertim quae directionis exercitium important*»; e cioè «strumento dell'apostolato sono gli uffici pubblici, soprattutto quelli che comportano funzioni direttive».

D'altra parte, altre disposizioni delle costituzioni del 1950 (gli articoli 190 e 191) imponevano di celare il «numero dei soci», di «non parlare con gli estranei di essi» e di «non rilevare la propria appartenenza all'Opus Dei».

Sono disposizioni abrogate? È molto probabile. Ma c'è una qualche loro sopravvivenza, per coloro che erano incorporati prima del 1982, per effetto del numero 2 delle disposizioni transitorie? Il testo letterale di tali disposizioni farebbe pensare di sì.

Non intendo considerare in questa materia come fonte incontestabile gli scritti di Gianni Baget Bozzo; ma egli ha recentemente scritto: «L'idea di un regolatore delle carriere che assicuri una stabilità a tutta prova e consenta agli uomini del parastato di funzionare reciprocamente come una società di mutuo soccorso è un organismo che andrebbe inventato. Ebbene, non si tratta di inventarlo, esiste già bello e pronto. Santa madre Chiesa lo ha appena sfornato con un profilo di alto livello, con una libertà assoluta congiunta ad una autorevolezza non meno assoluta: l'Opus Dei è in grado di colmare questo bisogno, di sostituire il partito politico cattolico come gestore delle carriere».

Dico subito che alle certezze di Baget Bozzo io oppongo un quesito, non una certezza. Non sono affatto certo che l'Opus Dei sia quello che Baget Bozzo dice; e però i dubbi che nascono dalla lettura dello statuto del 1982 non consentono di escludere con certezza un'ipotesi di questo genere.

EMILIO COLOMBO, Questa è una delle intelligenti stravaganze di Baget Bozzo che conosciamo bene.

FRANCO BASSANINI. Può darsi. Ripeto

che non scommetto su questa interpretazione: la riferisco; e riferisco gli elementi di ordine giuridico che non consentono di escludere con certezza l'attendibilità di questa ipotesi.

FLAMINIO PICCOLI. È bello sentire che lei fa un discorso sulle incertezze...!

FRANCO BASSANINI. Un altro elemento che mi lascia incerto lo ricavo da un recente articolo di uno studioso dei problemi dell'Opus Dei, Don Lamberto de Echevarria (è un teologo cattolico spagnolo), che in un articolo sul n. 1521 di *Vida nueeva*, «*El Opus Dei y sus secretos*» nell'ambito di uno studio sul codice del 1982, scrive: «Consta che il codice contiene solo le linee generali, per cui per forza di cose deve esserci una legislazione complementare, che è sconosciuta, e di cui emerge solo il riferimento all'impegno o convenzione, che soprattutto i membri definitivamente incorporati stipulano con la prelatura in base all'articolo 27 del *Codex*».

Ne derivano, mi pare, due ulteriori quesiti: si esaurisce nel *Codex* il complesso delle regole, degli obblighi, dei vincoli, che assumono i membri che incorporati all'Opus Dei o vi sono altre norme, come sostiene Don Lamberto de Echevarria?

E quell'impegno o convenzione, che, secondo il *Codex* ufficiale, vincola l'incorporato con l'istituzione e ne stabilisce in concreto impegni ed obblighi, comporta eventualmente obblighi di segretezza?

Un ulteriore dubbio lo ricavo da un'intervista di don Mario Lantini, vicario dell'Opus Dei per l'Italia, del 5 marzo 1986. Si tratta di un'intervista resa all'ANSA. Alla domanda: «Come mai tante personalità nell'Opus Dei?»; la risposta — devo dire un po' sconcertante — è la seguente: «Si notano i nomi famosi, ma non la tanta gente di condizione comune. Tra i cattolici, però, ci sono e ci sono sempre state persone di rilievo: un esempio, Aldo Moro».

Io non so affatto se Aldo Moro fosse dell'Opus Dei o non lo fosse. Devo dire che, se fosse stato membro dell'Opus dei,

sarebbe stata cosa utile per i cittadini italiani conoscere il fatto che Aldo Moro apparteneva ad un'organizzazione di questo genere. Probabilmente non lo era, ma allora mi chiedo perché il vicario dell'Opus Dei in Italia abbia fatto questa affermazione, che non può essere smentita dall'interessato.

EMILIO COLOMBO. Ma non lo dice questo don Lantini. Se legge bene...

FRANCO BASSANINI. «Come mai tante personalità nell'Opera»: è la domanda; «Si notano i nomi famosi, ma non la tanta gente di condizione comune. Tra i cattolici, però, ci sono e ci sono sempre state persone di rilievo; un esempio: Aldo Moro.....».

CARLO CASINI. Persona di rilievo fra i cattolici. Non avrebbe senso riferito all'Opus Dei.

FRANCO BASSANINI. Se la risposta dovesse avere questo senso, credo che, allora, don Lantini avrebbe potuto citare molti altri nomi, anche di maggior notorietà e rilievo italiano e internazionale. Quindi, mantengo i miei dubbi, sommessamente, su questa interpretazione.

Vi è, infine, un'ultima perplessità: l'insieme delle risposte che ci ha dato il ministro è tutto basato sul *Codex iuris particularis* del 1982. Mantengo dei dubbi in ordine al fatto che sia soltanto questo il complesso degli ordinamenti che disciplinano l'istituzione ed i suoi rapporti con i suoi membri. In ogni caso, onorevole ministro, noi possiamo, nell'applicazione della norma costituzionale che garantisce la libertà di associazione, ma vieta le associazioni segrete, e dunque nell'applicazione della legge n. 17 del 1982, limitarci agli statuti formali, quali ci sono forniti, diciamo così, dagli interessati? Non è compito del Governo, delle autorità dello Stato, di fronte a sospetti e quesiti, andare oltre gli statuti formali e la risposta degli interessati? È normale che un'associazione segreta — non dico che lo sia

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

l'Opus Dei — abbia costituzione ed ordinamenti di facciata. Il problema è di sapere se essi siano quelli di facciata o se siano le regole vere dell'organizzazione o dell'istituzione.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, *Ministro dell'interno*. Si inverte l'onere della prova!

FRANCO BASSANINI. Ora, io spero che il *Codex* del 1982 contenga tutte le regole vere; però, il Ministero dell'interno ed il Governo avrebbero gli strumenti per darci certezza, per dare a tutti noi la certezza che queste siano le regole vere e, quindi, per risolvere positivamente, in modo tranquillizzante, i requisiti contenuti nelle interrogazioni parlamentari; si sono invece limitati a riprodurre il testo di uno statuto che, peraltro, ci era noto, stante le numerose pubblicazioni scritte sull'Opus Dei. Questo è, alla fine, il punto fondamentale.

Non voglio tracciare alcun paragone tra l'Opus Dei ed associazioni segrete che sono state già sciolte, come la loggia P2. Ma non c'è dubbio che, se i giudici milanesi avessero convocato Licio Gelli, il gran Maestro della P2 avrebbe prodotto, probabilmente, statuti o costituzioni della loggia P2 perfettamente, in regola, che avrebbero dimostrato l'assenza di qualunque segretezza nell'organizzazione dell'istituzione. Non si può dunque ritenere appagante la risposta degli interessati. *Nemo tenetur se detegere*.

Ripeto, e vorrei essere capito bene, che non ho elementi probanti per stabilire alcun rapporto o fare alcun paragone tra l'Opus Dei e la loggia P2. Altri lo ha fatto, in quest'aula e fuori. Non io. Faccio questo esempio solo per dire che il problema resta aperto (lo diceva poco fa anche il collega Petruccioli). E che sarebbe stato e sarebbe interesse di tutti, dello Stato italiano e della Chiesa, utilizzare gli strumenti di cui il Governo dispone per dare una risposta del tutto sicura e tranquillizzante, non fondata esclusivamente su elementi di carattere formale.

PRESIDENTE. L'onorevole Carlo Casini, firmatario dell'interpellanza n. 2-00861, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CARLO CASINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'interpellanza da me presentata insieme a molti altri colleghi la domanda rivolta al ministro dell'interno ed al Presidente del Consiglio dei ministri mirava a sapere: «se non intendeva prendere netta posizione a salvaguardia della libertà religiosa indicando la insussistenza dei presupposti di diritto e di fatto per i quali si è invocata l'applicazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ed in particolare quali conseguenze intendano trarre dalle attestazioni ufficiali della Chiesa cattolica circa la natura e i fini dell'Opus Dei». A questa domanda il ministro Scàlfaro ha risposto in modo completo, chiaro, definitivo. Perciò manifesto la mia soddisfazione anche per il taglio della risposta, in quanto si è fatto riferimento a chiarissimi principi costituzionali: quello che garantisce i diritti umani (articolo 2 della Costituzione) e tra questi la libertà religiosa, e quello che riconosce la Chiesa come ente sovrano, e quindi la libertà della Chiesa in rapporto alla libertà dello stato.

A questo riguardo devo dire che, da un punto di vista strettamente giuridico, forse uno dei due argomenti ha un significato assorbente. Non vi è dubbio, cioè, che il richiamo al Concordato, ed al principio costituzionale dell'articolo 7, implica di per sé un doversi fermare di fronte all'ulteriore domanda, se cioè l'Opus Dei sia o meno una associazione che rispetta le regole dello Stato e sia o no segreta.

In realtà l'Opus Dei non è un'associazione bensì, come il ministro ha giustamente ricordato, una struttura costituzionale della Chiesa. Forse alcuni interpellanti non hanno ben capito ciò, non hanno capito che l'Opus Dei è una struttura della Chiesa, dell'organizzazione della Chiesa, nello stesso modo in cui lo sono le diocesi. L'appartenenza ad una diocesi, che ha struttura territoriale, che

fa riferimento al territorio per stabilire la sua organizzazione, non è dissimile da una prelatura personale che fa riferimento ad un elemento personale per stabilire una organizzazione.

Questo argomento sarebbe di per sé sufficiente, in punto di diritto, a dire, come giustamente ha fatto il ministro, che ci dobbiamo fermare al rispetto dei patti, al rispetto del principio costituzionale che garantisce la libertà e la sovranità della Chiesa nel rispetto dell'indipendenza e della sovranità dello Stato italiano. Ma giustamente, io credo, il ministro è voluto andare oltre, perché, la discussione non è soltanto giuridica, bensì culturale e sotto questo profilo ha valenze importanti. Si è parlato della sovranità dello Stato. A me veniva in mente il pensiero di Sturzo secondo il quale le forme sociali originarie ed irriducibili della persona umana sono tre: la forma familiare, quella sociale (di cui lo Stato è l'espressione più alta), quella religiosa. Ma dice Sturzo, se ci venisse chiesto tra queste tre forme di indicare una primordietà assoluta, di fare una scelta, allora noi dovremmo dire che le forme assolutamente primarie sono quella familiare e quella religiosa, e che lo Stato ha una funzione in qualche modo strumentale, di garanzia e di promozione rispetto a queste irriducibili forme di socialità, che sono appunto la forma familiare e la forma religiosa.

Questo per dire quanto importante sia sul piano dei diritti umani la dimensione della libertà religiosa. Sono soddisfatto della risposta del ministro impostata in termini di rispetto per la libertà religiosa. Non dimentichiamo di che cosa si tratta. In questi giorni si è conclusa la prima fase del processo di canonizzazione del fondatore dell'Opus Dei, Escrivà de Balaguer; riconoscimento importante da parte della Chiesa cattolica.

Dunque non siamo in presenza di un problema solo giuridico. La sua risposta, signor ministro «rende giustizia», in quanto vi è un'ingiustizia oggi frequente nella nostra società causata dai padroni dell'informazione e dei programmatori della disinformazione. Nella nostra epoca,

in cui la schiavitù è stata abolita, vi sono nuovi schiavi, la cui coscienza è soggiogata invisibilmente dai padroni dell'industria culturale. La sua risposta «rende giustizia» perché fa chiarezza tra le nebbie artificiosamente create e le ragnatele volte a colpire attraverso un potente strumento di dominio delle coscienze, cioè il mezzo di comunicazione sociale (grande strumento di promozione umana, ma anche grande possibilità di pervertimento), non tanto l'Opus Dei, quanto la presenza cristiana incarnata nella storia.

Il punto più delicato, più grave, emerso nel dibattito di questa sera, è quanto ha detto il collega Petruccioli, forse inconsapevolmente, forse senza rendersene conto. Egli ha detto che le affermazioni che faceva nei confronti dell'Opus Dei le faceva nei confronti di qualunque altra associazione religiosa. A parte che giuridicamente, ripeto, non si tratta di associazione ma di struttura della Chiesa, l'affermazione è grave perché rivela la difficoltà, rivela la diversità di visione. Onorevole Petruccioli, la dimensione religiosa — per questo ho citato Sturzo — non è solo libertà di credere o non credere al foro interiore della propria coscienza, quando si è nella propria casa o quando si è nella penombra delle sacrestie, ma è impulso a trasferire nella vita, nella storia, ciò che uno crede, ciò che uno vive.

Da cinque secoli ci siamo abituati all'idea che se Dio esiste non conta; viceversa se Dio esiste conta, è impossibile che non conti, è impossibile che la fede non esiga, come esigenza religiosa, il cambiare il mondo, l'essere presente nella società. La riduzione della dimensione religiosa al solo privato, al solo foro invisibile della coscienza, è esattamente la teorizzazione di ogni persecuzione religiosa. In realtà devo dire che non risulta che l'Opus Dei abbia tra i suoi fini quello di cambiare le strutture del mondo, ma — questo sì — si è proposta di rendere la vita quotidiana, la dimensione lavorativa, la dimensione professionale, l'impegno pubblico, strumento di santificazione e di servizio, cioè di combattere quella che

Giovanni Paolo II ha chiamato l'eresia del nostro tempo: la divisione tra fede e vita.

L'Opus Dei pretende, nei suoi statuti, che ciò che quotidianamente si compie, si fa, si studia, si vive, esista nella dimensione della fede. Questo è propriamente, puramente e semplicemente, cristianesimo.

Dopo aver tentato di pronunciare parole che sono forti, perché cercano di scavare in profondità, dovrei dire che questa visione, che non è solo dell'Opus Dei, ma che è cristiana, non dovrebbe spaventare nessuno. E mi vengono in mente le prime parole pronunciate da Giovanni Paolo II all'inizio del suo pontificato: «Non abbiate paura di Cristo!». Dicevo che questa visione non dovrebbe spaventare nessuno, nemmeno sotto il profilo del timore che i rapporti fra credenti e non credenti, fra laici e cattolici (usiamo sempre questa terminologia imprecisa!), possano significare divisione. Non è così!

A parte il fatto che è difficile il giudizio su se stessi (è difficile sapere chi sia credente o non credente: molti pensano di essere credenti e non lo sono e molti pensano di essere non credenti e invece lo sono), a parte questo, per chi crede la ragione del dialogo è la convinzione che tutti, anche coloro che non lo fanno, sono figli di Dio. È questa convinzione che fonda la comunità di ragione e di valori. Voglio dire, se guardiamo le cose in profondità, che si ripropone qui la domanda che la Chiesa italiana, nel suo documento dell'ottobre 1982 sulle prospettive della chiesa in Italia pose, e non solo ai credenti: «se le cose non vanno bene, è perché siamo cristiani o perché non lo siamo abbastanza?» È un interrogativo inquietante per noi, che osiamo chiamarci cristiani, ma che illumina anche le risposte su ciò di cui stiamo parlando.

Ho detto, signor ministro, che questo dibattito rende giustizia, perché se il tono di chi è già intervenuto in quest'aula è stato pacato e ragionante, pur nella diversità delle opinioni ascoltate, è tuttavia vero che il caso Opus Dei è scoppiato sui mezzi di comunicazione sociale come una

sorta di vera e propria aggressione pubblica. E devo dire che di ciò ha già fatto giustizia lo stesso Bassanini, quando ha affermato che la P2 non è assimilabile all'Opus Dei. Ma debbo anche aggiungere che non c'è nulla di più ignobile che aver fatto passare nella mentalità della gente, che a volte legge soltanto i titoli o le didascalie delle fotografie, l'idea che vi sia qualche cosa di paragonabile fra l'Opus Dei e la P2. Io non sono dell'Opus Dei (se lo fossi, lo direi), però nella mia vita ho conosciuto (anche prima degli statuti del 1982) molti, carissimi amici che si sono dichiarati dell'Opus Dei, che non hanno fatto misteri su questa loro appartenenza, sia dinanzi a me solo sia dinanzi ad altri amici sia in riunioni pubbliche. Ho pensato ad essi prima di cominciare a parlare e devo dire che non riesco a trovare tra costoro che ho conosciuto persone che anteponevano l'interesse a sovvertire lo Stato, ad essere qualcuno o a menare trame sotterranee; ho trovato in tutti spirito di servizio e acuto senso religioso.

Ma sappiamo cos'era condannabile della P2: non solo il segreto, ma anche lo scopo di potere, di dominio. Ebbene, io non soltanto ho conosciuto membri dell'Opus Dei, ma qualche volta sono stato chiamato a parlare in residenze universitarie, in centri e in istituzioni. Ho visto in azione un lavoro di educazione culturale non solo nei confronti di persone agiate, ma anche nei confronti delle classi più povere. Allora, ho voluto informarmi meglio ed ho raccolto un materiale informativo che metto a disposizione di chi voglia esaminarlo. Ho qui una serie di *depliants* delle varie istituzioni che esistono nel mondo, che non fanno capo all'Opus Dei, ma che sono animate dallo spirito dell'Opus Dei.

Che cosa troverete se guarderete questi *depliants*? Troverete residenze universitarie, innanzitutto. Ad esempio, troverete il primo centro internazionale interrazziale, esistente a Nairobi, nel Kenia, fin dal 1961, che ospita oggi 900 studenti. Troverete una quantità enorme di istituzioni dirette a promuovere la condizione femminile, a liberare la donna da antiche ser-

vitù, in luoghi dove nessuno se ne cura. A Quito, nell'Ecuador, c'è un'istituzione per lavoratrici, che ha il fine di far ottenere loro il titolo di scuola secondaria. C'è una scuola agraria in Messico, per la formazione delle contadine. Ci sono vari centri per scienze domestiche in Guatemala. A Montevideo c'è la facoltà tecnica delle imprese familiari. Nella Cordigliera andina, a 150 chilometri da Lima, nel Perù, c'è una scuola di sanità rurale per contadine, destinata a trovare gli operatori per il servizio di un ospedale operaio e ci sono consultori rurali per campagne di vaccinazione e di educazione sanitaria. In 26 anni questo centro ha raggiunto 10 mila donne delle località più impervie delle regioni andine, anche attraverso attività itineranti di alfabetizzazione e corsi di economia agraria e rurale.

Potrei continuare; ci sono i centri polivalenti in Nigeria, c'è l'insegnamento delle lingue in Giappone e nelle Filippine, eccetera eccetera. Tutto questo per non parlare delle università. Voi sapete che, in Spagna, se qualcuno sta malissimo, se già è stato visitato da tutti i medici, si dice che non gli resta altro che Navarra, perché nell'università di Navarra dove è presente il pensiero dell'Opus Dei c'è la facoltà di medicina più avanzata, più capace di tentare anche ciò che sembra irrevocabilmente impossibile. Tralascio una serie di altre esemplificazioni.

Si è parlato del segreto. Ma su che cosa, di grazia? Si è detto che nelle costituzioni trasparirebbe per così dire la coda di paglia, quale si ravvisa in quell'articolo che fa obbligo su richiesta dei vescovi, di indicare i nomi. Ebbene, devo ricordare che assai frequentemente, negli atti costitutivi, nelle regole dei vari ordini religiosi, si ritrova questa formula, che ha un suo senso: in un ordinamento in cui non esiste una possibilità coercitiva, come quella dello Stato, la costituzione è di una importanza decisiva.

Ho davanti a me questa tanto segreta costituzione dell'Opus Dei, questo statuto stampato. È uno statuto molto lungo, perché, in un ordinamento che non ha la forza coercitiva dello Stato, è necessario

specificare e dettagliare tutto, affinché le cose siano chiare, tanto più forse (qui ipotizzo semplicemente) in una prelatura che, come ho detto, non si fonda sul principio territoriale ma, essendo fondata sul principio personale, interferisce nelle attività delle diocesi, rendendo necessario stabilire un rapporto.

Certo, non bisogna confondere — è stato già detto — la segretezza con un obbligo di pubblicità. Nessuno ha affermato che lo Stato non potrebbe conoscere se lo volesse, se lo ritenesse utile, se fosse ragionevole, le liste degli aderenti all'Opus Dei. Anzi, nello statuto è previsto il contrario, perché è previsto l'obbligo di rispettare le leggi dello Stato. Se domani un giudice (secondo me con un provvedimento privo di motivazione, ma in questo momento non importa) chiedesse di vedere tali liste, dove sta scritto che riceverebbe un rifiuto?

La verità è che assenza di segretezza non vuol dire liste di proscrizione, non vuol dire elenchi da additare sui giornali al pubblico abominio.

In questi giorni si sta cominciando a discutere sul tema della prostituzione; le prostitute non vogliono essere schedate. Allora sono un'associazione segreta...!

Vi prego — e mi avvio alla conclusione — di meditare sull'importanza di quello che il ministro ha detto all'inizio. Che cosa è in gioco? Questi sono dibattiti che ormai hanno assunto un tono sostanzialmente salottiero; la questione è smontata e non ne parleremo più molto. Tutto è chiaro. Ma, se non fossimo stati vigilanti, l'intolleranza, la radice dello stesso totalitarismo avrebbero potuto affondare nel terreno.

Ricordo un film (mi pare *L'uomo di marmo*) che racconta una vicenda svoltasi in Polonia e relativa all'impegno del sindacato, di Walesa per la Polonia. Nell'ambito di questo film, che è recente, ad un certo punto la fantasia e la ricostruzione sono sostituite dalle riprese dirette; il filmato diventa impreciso e non vi è più il professionista dietro la cinepresa. Le immagini sono vere, sono quelle della firma degli accordi di Danzica. L'ho visto in

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

lingua polacca con sottotitoli in italiano. L'unica cosa che ricordo di questo film è che, alla fine, dopo lunghe discussioni nelle fabbriche, nel cantiere di Lenin, di fronte a migliaia di operai, il rappresentante del Governo e Walesa stanno per firmare. Ma Walesa, prima di farlo, ha un attimo di incertezza: alza la testa e domanda al rappresentante del Governo chi garantirà che il patto sarà rispettato. Il rappresentante del Governo si alza in piedi e fa l'offeso: «Come vi permettete di dubitare della lealtà del Governo che io rappresento?». Walesa, allora, firma, dicendo sommessamente queste parole, così tradotte: «Mah... Io penso sempre a quella vecchietta che tutti i giorni va a messa nella chiesa della mia parrocchia e cambia tutti i giorni itinerario, perché si sente sempre pedinata». Nel momento solenne della firma degli accordi di Danzica (fatto vero), Walesa ha un dubbio, che gli nasce dal tentativo dello Stato di investigare sulla dimensione religiosa di questa povera vecchietta.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Questo vale per uno Stato non democratico, caro Casini!

CARLO CASINI. Certo. Il nostro è uno Stato democratico, uno Stato libero. Abbiamo una Costituzione ed abbiamo dialogato serenamente. È chiaro che non abbiamo la situazione della Polonia: ci mancherebbe... Il partito comunista è rispettosissimo di queste cose.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Infatti parliamo dello Stato italiano.

CARLO CASINI. Ma bisogna essere sempre estremamente accorti quando si parla di religione. È vero — l'ha detto Sturzo, l'ha detto La Pira — che l'uomo si differenzia da tutto ciò che è in natura perché è capace di pregare, perché è in grado di porsi le domande sul senso ultimo della vita, che è poi la dimensione religiosa. Sottoporre questo ad inquisizione, significa sottoporre ad inquisizione il profondo dell'umanità dell'uomo.

Credo allora, collega Bassanini, che non si possa pretendere la prova diabolica. Tu stesso hai detto: io sono incerto, io sono nel dubbio...

FRANCO BASSANINI. L'ho detto perché è vero.

CARLO CASINI. Appunto. Ma essere nel dubbio dopo quanto ha detto il ministro è una scelta di dubbio radicale che sa non più di laico ma di laicista (una sorta di caccia alle streghe). Credo allora che se vogliamo veramente ritrovare fra noi la possibilità di un confronto sereno su tutto, in particolare su queste cose, dovremo veramente rimeditare a fondo su alcune parole: ad esempio la parola «laicità»; ad esempio la parola «intolleranza» (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Del Donno ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00864.

OLINDO DEL DONNO. Ogni enunciato ed ogni tesi richiedono una dimostrazione valida ed una risposta alle obiezioni. Non penso che l'indagine abbia toccato l'essenza e le finalità dell'Opus Dei, cosa alla quale qualche interrogazione tendeva. Io lodo la disquisizione dell'onorevole Casini, benché qualche punto meritasse di essere corretto: non ho voluto, comunque, interrompere un discorso che aveva una sua logica dimostrativa. L'Opus Dei, anche se definita *societas sacerdotalis sancte Crucis*, non è una congregazione di religiosi, e tale constatazione ci distacca già, in qualche misura, da tutta la discussione che abbiamo fatto. Non si tratta di una società eminentemente religiosa, bensì laica: e ciò, signor ministro, non per limitazioni statutarie, ma perché i sacerdoti, che rappresentano appena un terzo dell'istituzione, non sono neppure ricercati, sia perché hanno già altre mansioni ben stabilite, sia perché l'istituzione stessa è laica e vuole agire laicamente, ponendo in evidenza ed inculcando nella società valori cristiani.

La congregazione è una emanazione del misticismo militante spagnolo — non dimentichiamolo —, che vuole permeare del soffio divino lo Stato e la società, l'economia, l'arte e la scienza. Io ringrazio coloro che, intervenendo — e mi riferisco specialmente alla sinistra —, non hanno toccato certi problemi e qualche scandalo avvenuto in Spagna. Si dice che chi va al molino si infarina, e così, chi agisce nel mondo qualche volta è preso dalle cose del mondo. Dunque, si cerca l'essenza delle cose, e questo fa piacere. Nella Spagna del Loyola, il cattolicesimo appare sofferto, disperatamente e totalmente proteso verso finalità spirituali. Questo clima è sentito profondamente dal fondatore dell'Opus Dei, con un senso perenne di crocifissione e di redenzione.

Le sue dichiarazioni, documentate ed oneste, hanno destato, signor ministro, la nostra ammirazione, togliendo quel velo di mistero alle forme ed al contenuto dell'istituzione. Ma, se l'apparenza è semplice e — vorrei dire — quasi angelicale, l'interiorità dell'istituzione è un abisso di luci e di ombre, di dedizione ed anche (diciamolo chiaro) di rigetto. Le prospettive destano timori, perché l'anima spagnola di sempre, nel dare la scalata ai cieli, si pone al centro della scala di Giacobbe. L'innovazione più radicale si compie nello stato d'animo — ha detto il collega Casini —, nel passaggio da una coscienza di peccato ad una coscienza di grazia efficace e di speranza, confermata da un'irremovibile certezza che Dio ci ha fatto apostoli, profeti, pieni di carismi da distribuire abbondantemente e gratuitamente a tutti, secondo il detto della Scrittura: «*gratis accepistis, gratis date*».

Dallo sviluppo della loro convinzione di essere non solo tra i chiamati, ma tra i pochi eletti, nasce e si propaga questo nuovo cristianesimo militante, primo — bisogna dirlo — ed unico nel suo genere, con un programma innovativo ricordato e menzionato proprio in questi giorni dal cardinale di Milano, che consiste nel «farsi tutto prossimo». La forza di attrazione culmina nell'ansia costruttiva di una nuova società.

L'associazione rappresenta l'organizzazione del laicato cattolico. Lo sappiamo. È composta da sacerdoti, appena un terzo, pochi e non ricercati, perché, come abbiamo già detto, impegnati nel ministero ed anche perché, se sono diocesani, è difficile che vengano sganciati dai vescovi. Con la nuova costituzione, infatti, la congregazione è completamente sganciata. Non so come abbia fatto il collega Casini a proporre quella disquisizione sul vescovo che vuol sapere. Se vuole sapere, nessuno gli risponde. Nessuno è obbligato a rispondergli perché si tratta di congregazioni pontificie. Quindi, discussione inutile, ma non voglio intervenire in polemica con Casini. Ha parlato bene. La forma era bella ed allettante, ma il contenuto... Mi viene da chiedere: se il vescovo chiede l'elenco degli iscritti, gli si deve dare? Mi domando: perché debbo dare l'elenco degli appartenenti della congregazione se questa è completamente sganciata dall'autorità dei vescovi?

L'associazione, dicevo, è composta da pochi sacerdoti e da laici, uomini e donne. Di tali laici alcuni sono numerati ed oblati, non sposati, e pur vivendo nel mondo, fanno i voti di povertà, castità ed ubbidienza, ed esercitano regolarmente la loro professione. Dante direbbe: mangiano, bevono e vestono panni. Devolvono tutto o parte dei guadagni alla associazione. Chi può, fa anche studi di filosofia e teologia. Poi vi sono i soprannumerari, sposati, i quali agiscono, non più con la parola, ma con l'esempio. Quando san Giacomo diceva «non siate gli annunciatori, ma i realizzatori della parola», forse pensava a questo futuro luminoso della Chiesa, che oggi si riveste di una nuova aureola circonfusa sempre di bellezza eterna.

L'idea o lo spirito della congregazione sono fissate nelle 999 (non 1000) massime del «Camino», in cui un particolare valore viene dato all'ubbidienza ed allo spirito di conquista. Senza l'ubbidienza non si conclude nulla nel mondo degli eserciti e del combattimento. *Vir oboediens loquetur victorias*, recita la Scrittura. Per avere la vittoria, l'esercito deve essere ubbidiente,

disciplinato; altrimenti le vittorie non si ottengono mai.

Accanto all'ubbidienza troviamo lo spirito di conquista, perché fare il bene vuol dire conquistare le anime.

Larghe la influenza e la presenza degli opusdeisti nella società spagnola, in tutti i campi. Qualcuno un giorno mi ricordava il 25 luglio italiano rispetto alla morte di Franco, a cui erano seguite le dimissioni ed il congedo dei falangisti. Noi avevamo avuto un periodo di tre anni di guerra. In Spagna, tutta tranquillità, pace e devozione a Franco. Muore Franco, il falangismo viene licenziato, liquidato. Non succede nulla. Il personaggio spagnolo mi ha così risposto: «È l'Opus Dei che ha operato in sapienza e lungimiranza».

MARIO POCHETTI. Chi era?.

OLINDO DEL DONNO. Non te lo posso dire perché è un pezzo grosso, è uno spagnolo.

MARIO POCHETTI. Lo vede, signor Presidente, è segreto!

OLINDO DEL DONNO. Un altro personaggio mi ha anche detto di essere un opusdeista e di non avere alcun segreto: io ho risposto che il fante non sa ciò che sa il capitano, il capitano non sa quello che sa il generale, il semplice agente di pubblica sicurezza non sa quello che sa il ministro. Insomma, più si sale in alto e più si assumono le responsabilità.

Gli stessi gesuiti hanno i sacerdoti e i professi; i professi sono come gli arcipreti della congregazione, a cui si affidano alcuni segreti, a cui si fanno fare i voti solenni e a cui si fa fare anche il giuramento di obbedienza al Papa, *perinde ac cadaver*.

Quando ci fu l'incameramento dei beni religiosi, Don Bosco — si dice che i contadini hanno le scarpe grosse e il cervello fino — la pensò bella e disse che le case dei salesiani non dovevano apparire come proprietà dei salesiani medesimi, ma

come proprietà di società che fittavano l'istituto in modo che le case non potevano essere incamerate.

Naturalmente oggi una cosa di questo genere fa ridere perché di fronte alla prepotenza non ci sono ragioni, però a quei tempi fece il suo effetto.

Una storia simile, signor ministro, ebbe il suo effetto anche durante il fascismo quando, dovendosi costruire la stazione di Roma, si doveva allargare la piazza per farla diventare la più bella e la più grande del mondo. Per fare ciò si doveva demolire la basilica del Sacro Cuore con il relativo collegio; naturalmente i governanti del momento furono meravigliati del fatto che gli edifici non fossero di proprietà dell'ordine che li occupava e quindi fu necessario iniziare di nuovo tutte le pratiche burocratiche. Nel frattempo si operò col senno affinché ciò non avvenisse.

Ecco come si incide nella società e come incide l'organizzazione dell'Opus Dei.

Dalla cultura all'insegnamento, dalla politica — lei signor ministro su questo punto si è soffermato poco — all'attività finanziaria ed economica, dal giornalismo al settore editoriale, l'Opus Dei interviene decisamente e positivamente. Si tratta della prima associazione religiosa impegnata nell'attività umana, al di là degli scopi usuali e strettamente religiosi.

Desti perplessità l'affermazione secondo la quale per agire nel mondo bisogna vivere ed operare attivamente nella società civile. La vita religiosa e specie quella monastica tende alla santificazione personale lontano dal mondo insidioso ed allettante. L'Opus Dei con un concetto rivoluzionario si sente depositaria di una salute soprannaturale da offrire a tutti, e con variabilità ed adattabilità si porta ed opera in tutti i ceti sociali.

L'Escriva ha ben capito che la massa dei laici non costituisce più il gregge dei fedeli che si lascia dirigere e governare dalla gerarchia ecclesiastica ricapitolata nel Papa e nel clero, e vuole essere chiesa militante — è questo un altro punto fon-

damentale — sospinta alla evangelizzazione della società.

Gli opusdeisti non sognano un ordine monastico, essi si mescolano nelle lotte politiche, coltivano gli studi, gestiscono i beni economici, dirigono gli affari e le coscienze con larghissima risonanza ed affinità nel mondo laico. È la rivoluzione borghese nel campo ecclesiastico per far fronte alla lotta di classe, a quell'invasione comunista di una vita laica, orientata verso una perfetta autonomia.

Poste tali premesse, sono logiche e conseguenziali le tesi degli interroganti e degli interpellanti, e sono vere le affermazioni di programmi politici fuori della visione strettamente religiosa. Tutto questo, però, non rappresenta alcun dominio sulla società civile, ma quell'azione sociale che ogni uomo, volente o nolente, esplicita nella società.

Il motto programmatico è uno solo ed è totalizzante: *instaurare omnia in Christo, ut Christus sit omnia in omnibus*; programma che significa, direbbe Dante, «descrivere fondo a tutto l'universo».

Per attuare ciò non c'è un limite al campo dell'attività dell'Opus Dei. Rimando pur fermi gli aspetti sostanziali del cattolicesimo, lo spirito religioso segue una nuova ispirazione, che si modella, idealmente solo, sui principi eterni del cristianesimo, in una libera celebrazione del valore intrinseco all'uomo ed alla natura, come manifestazione del valore divino.

È un laicato colto, signor ministro, attivo, intraprendente, non gradito a tutti, anzi invisibile a molti, anche a moltissimi vescovi; e lo dimostra il fatto che l'attuale pontefice ha sganciato l'Opus Dei da qualsiasi rapporto di ossequio, di sudditanza, di ubbidienza ai vescovi, per legarla direttamente alla Santa Sede. L'Opus Dei, sganciata dagli ordinari diocesani, rende conto del suo operato solo al papa. Ciò rende più agile e più sicuro il cammino.

Perché una tale società divenisse florida ed operasse in vastità e profondità, non occorre che fosse più o meno segreta. Ma è ridicolo parlare di segre-

tezza a proposito di una società: fino a ieri io non sapevo che cosa fosse l'Assitalia, e ho dovuto chiederlo! In Italia, sotto tante sigle, operano infinite società. Come si fa a conoscerle tutte? E qual è quell'associazione così ingenua che viene a dirti che esiste, ed a spiegarti che cos'è e quale scopo persegue? È assurdo pensarlo.

Perché una società, dicevo, divenga florida ed operante in vastità e profondità occorre che tutte le diverse forze e i diversi motivi vengano posti simultaneamente in moto e trovino una unità superiore. Questo lei, signor ministro, non lo ha accentuato.

Tale unificazione di motivi e di interessi non è frutto di calcoli umani, ma passione viva, capace di esprimere la possibilità di una nuova vita religiosa, sì che dietro di essa si mettano e di essa si ammantino gli interessi politici ed economici.

Sotto la buccia scettica della civiltà contemporanea esiste ancora un po' di sentimento religioso, e l'Opus Dei si pone al suo servizio e gli presta la sua politica e la sua cultura.

Il momento per la fondazione della società è opportuno, perché il senso del valore del Cristianesimo, come processo di formazione e di civiltà umana, celebra il suo trionfo nell'attuale pontefice. In Italia abbiamo avuto scrittori come il Manzoni, il Rosmini e il Gioberti, che hanno riportato alla ribalta ed hanno rivalutato nel cristianesimo la più alta forma di morale; ed hanno anche trovato nel cristianesimo il fermento più valido di ogni civiltà.

Senonché questa rivalutazione storica del cristianesimo ha per conseguenza l'esigenza di un suo ulteriore sviluppo e di una sua nuova funzione civile. L'hanno intrapresa gli operai luminosi dell'Opus Dei; e San Paolo direbbe al suo fondatore: «*Et ad haec quis tam idoneus?*» Certamente il fondatore (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Vernola ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00897 e per l'interpellanza La Russa n. 2-00865, di cui è cofirmatario.

NICOLA VERNOLA. Intervengo brevemente in questo dibattito per esprimere la mia soddisfazione, oltre a quella dei colleghi La Russa e Caccia che in questo momento rappresento, per la risposta del signor ministro dell'interno. Questa mia dichiarazione di soddisfazione non è quella formale degli interpellanti, specie se di maggioranza, quando a rispondere è un membro del Governo di cui si è sostenitori. Questa volta si tratta di una soddisfazione convinta e piena: mi attendevo, infatti, conoscendo le capacità del ministro dell'interno, una risposta completa ed esauriente, ma questa di oggi, di cui ha avuto l'amabilità di trasmettere una copia, direi quasi che è un trattato sul tema dell'Opus Dei. Forse difficilmente si trovano risposte ad interpellanze così complete, ricche e documentate come quella che lei ci ha fornito. Mi auguro che questo serva a porre definitivamente fine ad una questione che mi ha turbato.

Dico subito che sono stato turbato innanzi tutto come cittadino e come cattolico, leggendo sulla stampa una campagna che io nella mia interpellanza, solo per stile, ho definito poco civile ma che era sicuramente denigratoria e tesa a screditare l'Opus Dei. Non discuto sulla libertà di stampa, però ci dev'essere pure un qualche fatto all'origine di una certa posizione che la stampa, nella sua libertà, assume quando decide di intervenire per segnalare qualcosa che non va. Ha ragione l'onorevole Bassanini quando difende tale libertà di stampa. Però prima di presentare l'interpellanza mi sono chiesto che cosa abbia scatenato questa campagna: vi è stato un qualche fatto, un qualche intervento della magistratura, un qualche incidente paragonabile, sia pure lontanamente, ad altri episodi che hanno animato, direi la pubblicistica di questi ultimi mesi ed anni? Nulla! Stranamente, organi di stampa, tutti orientati in un certo modo, hanno orchestrato questa campagna. Non si capisce perché. Forse se ne possono comprendere le finalità.

Mi è parso che si tornasse ad un'epoca ormai superata, ad uno steccato che vedesse da una parte i clericali e dall'altra gli

anticlericali. Ahimé, se nel nostro paese, che con la Costituzione ha sancito le libertà che lei, signor ministro, ha avuto l'amabilità di ricordarci, si tornasse ad un clima ormai superato nel tempo e che non è sicuramente decoroso per un paese civile e democratico come il nostro!

Per questo, ho sentito amarezza come cittadino e come cattolico. L'ho sentita, poi, come parlamentare quando ho constatato che la campagna di stampa trovava eco qui in Parlamento attraverso la presentazione di alcune interpellanze di colleghi, pur rispettabili, che già ho avuto modo di conoscere approfonditamente negli anni passati. Mi sono chiesto se fosse giusto sollecitare nell'aula di Montecitorio questo dibattito, quando esso ineriva a cose che potevano essere accertate con estrema semplicità.

Dico subito che non appartengo, né sono stato mai appartenente all'Opus Dei, ma non ho motivo di nascondere che sono un simpatizzante, che guardo con molta attenzione alle attività civili, sociali e culturali che l'Opus Dei svolge nelle maggiori città di Italia. Conosco le opere in Roma, nella mia città di Bari ed in altre; conosco gli appartenenti all'Opus Dei, i suoi soci (anzi, escludiamo questa parola giacché non si tratta di associazione, ma di un organo istituzionale della Chiesa cattolica); non ho mai riscontrato tentativi di riservatezza e men che mai di segretezza, anzi, la massima apertura, la massima lealtà nel dichiarare e proclamare la loro appartenenza all'Opus Dei.

Bastava procurarsi, con una semplice telefonata alla sede centrale dell'Opus Dei di Roma, o a quella di Milano, o a quella delle altre maggiori città, i tanti volumi che sono stati stampati per documentarsi su questa materia; bastava procurarsi l'ultimo pregevole lavoro del professor Gaetano Locasto, titolare di diritto canonico all'università La Sapienza di Roma, estratto dalla rivista *Il diritto ecclesiastico*, fascicolo 4, del 1985, per trovare la risposta ai tanti dubbi che — lo comprendo — per ragioni tattiche sono stati confermati dai colleghi Petruccioli e Bassanini in questa sede.

Non comprendo allora i dubbi, la campagna di stampa, le interpellanze e le interrogazioni presentate. Quindi, nessuna segretezza: non vi sono scopi occulti, se non quelli, nobili, della formazione della coscienza del cristianesimo nella vita quotidiana e nell'impegno professionale; vi è la necessità e la volontà di intervenire a sostegno di opere sociali; vi è, quindi, una natura giuridica che è alla luce del sole.

Bene ha fatto il ministro richiamare gli articoli 2, 3, 7 (che sarebbero violati se il Governo assumesse posizioni diverse) e 19 della Costituzione, ma direi che dovrebbe essere richiamata la Costituzione nel suo complesso che, specie nella parte generale e nella prima parte, esalta le libertà di associazione e di religione, che verrebbero invece calpestate se trovasse ingresso il dubbio, il sospetto, oltre alla richiesta di indagini, che non si comprende per quale motivo è ancora oggi avanzata da qualcuno.

Ho sentito riecheggiare qualche strana tesi negli interventi di alcuni interpellanti, nel tentativo di salvarsi da una maldestra iniziativa di sindacato ispettivo: si è sostenuto che la conferma del divieto di segretezza significa quasi avere una sorta di coda di paglia. Come ha rilevato il collega Casini, questa norma è presente in quasi tutti gli statuti e gli atti di approvazione per la costituzione delle congregazioni della Chiesa cattolica; ma comunque, quand'anche fosse uno specifico dell'Opus Dei, sarebbe davvero assurdo da una norma positiva ricavare argomentazioni in negativo.

Altrettanto assurda giudico la maliziosa distinzione che il collega Petruccioli ha voluto fare tra la posizione del cristiano nell'attività religiosa, da una parte, e nell'attività civile e sociale, dall'altra. Se si è cristiani, lo si è sempre: non solo in chiesa, ma anche nell'esercizio dei propri doveri sociali e civili, nell'esercizio della propria attività professionale. Guai se dovessimo immaginare una distinzione tra i diritti-doveri del cristiano e i doveri del funzionario pubblico, e comunque del cittadino.

Questo, sì, mi farebbe venire in mente certe persecuzioni, che noi condanniamo, e che vedono i comunisti in alcuni paesi messi al bando della vita sociale dello Stato e dall'attività pubblica; questo, sì, mi farebbe venire in mente la posizione di certi cristiani, che in altra parte del mondo vengono emarginati perché sospettati di non essere fedeli allo Stato. Per fortuna qui, in uno Stato democratico, non è ipotizzabile una diversità di posizioni di questo genere: vi è perfetta coincidenza fra i doveri del cristiano e i doveri del buon cittadino, sia esso funzionario pubblico o autonomo lavoratore.

Sicché io credo che davvero non vi siano motivi di alcun genere per continuare ad alimentare dubbi, come qualcuno ancora questa sera ha fatto.

Si è detto: può essere una facciata. Certo, ma questo è possibile per tutte le organizzazioni e allora mi deve spiegare il collega Bassanini per quale motivo questo dubbio gli sorga esclusivamente per l'Opus Dei, non gli sorga ad esempio per la Lega ambiente, per l'Italia nostra, per il WWF, per un qualunque circolo culturale. Se, come diceva il collega Casini, vogliamo andare alla caccia delle streghe, dovunque vi possono essere facciate dietro le quali si nasconde chissà che cosa, qualche segreto intento! Ma deve esserci una qualche ragione per alimentare i dubbi, mentre — come dicevo all'inizio del mio intervento — in questo caso non vi è nulla, se non il tentativo di qualche pubblicitista — forse in malafede — di gettare discredito su una organizzazione di cui io invece credo possiamo essere tutti, cattolici e non cattolici, orgogliosi.

Si è voluto persino ironizzare oggi su una frase detta da monsignor Lantini, responsabile della prelatura per l'Italia, il quale ha richiamato Aldo Moro: io, pur essendo stato per molti decenni allievo e ammiratore di Aldo Moro (anche per una questione di vicinanza geografica e per essere stato suo allievo fin dall'epoca dell'università, e cioè prima ancora della mia attività politica), difficilmente richiamo Aldo Moro, né so se appartenesse o meno all'Opus Dei. Posso però testimo-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

niare in coscienza che egli era — come lo sono io, oggi, nella mia modesta posizione — ammiratore dell'Opus Dei, tanto da immaginare anche proposte per la beatificazione del suo fondatore.

Questo dico in coscienza, pronto a giurarlo dinanzi a chiunque!

Credo dunque che non sia stato inopportuno il richiamo di monsignor Lantini, anche se io l'ho qui voluto ricordare solo perché un collega ha voluto parlarne questa sera.

Questi sono, signor ministro, i motivi della soddisfazione mia personale e degli altri colleghi firmatari dell'interpellanza: mi auguro che la sua ricca e documentata risposta ponga fine ad un periodo increscioso della nostra vita, che ha voluto minare alle basi le libertà di associazione e di religione, che ha voluto incrinare la fiducia, una fiducia che invece dobbiamo avere nei confronti della organizzazione istituzionale della Chiesa in cui noi crediamo (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Tedeschi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interpellanza Martinazzoli n. 2-00999, di cui è confirmatario.

NADIR TEDESCHI. Desidero esprimere la mia piena e totale soddisfazione per la relazione svolta dal ministro, onorevole Scalfaro, una relazione completa, sulla quale del resto si è registrata una concordanza abbastanza generale, anche da parte dei colleghi che hanno mantenuto qualche riserva nel merito del problema.

A me sembra che dalla relazione e anche dagli interventi emerga con chiarezza la posizione di questa organizzazione, anzi di questa vera e propria componente della Chiesa cattolica, che opera con estrema limpidezza nella sfera più propriamente religiosa ma che indubbiamente influisce in maniera positiva anche sulla vita civile e sociale del nostro paese.

Vorrei un momento agganciarvi alla riserva mantenuta dall'onorevole Bassanini in riferimento non tanto al codice del

1982 quanto piuttosto alle norme precedenti, che potrebbero nella prassi (così ha lasciato intendere il collega) determinare dei comportamenti diversi rispetto a quelli previsti dalla lettera e dallo spirito del codice del 1982.

Pur non essendo io membro dell'Opus Dei (altrimenti lo dichiarerei apertamente, contento anche di farlo), dico con estrema chiarezza che in questi ultimi anni (quindi non mi riferisco affatto all'epoca precedente al 1982) ho avuto modo di conoscere alcune attività dell'Opus Dei, soprattutto a Milano, e credo proprio che sia davvero impossibile, sia teoricamente sia praticamente conservare queste riserve, perché l'Opus Dei svolge la sua attività in modo chiaro, con abbondanza di documentazione (libri, opuscoli), in un modo che è veramente esemplare ed anche nelle opere collaterali — cito, ad esempio, la Fondazione Rui — l'attività svolta è di un'estrema limpidezza. Anzi, conoscendo i ragazzi che frequentano le «residenze» e che partecipano ai lavori che ivi hanno luogo, posso direttamente testimoniare che non viene minimamente chiesta loro l'adesione ad alcuna fede, se non alla fede cristiano-cattolica, non viene chiesta nessuna adesione all'Opus Dei, né prima, né durante, né dopo la loro permanenza nelle residenze. Certamente, viene chiesto loro di impegnarsi nello studio e nell'approfondimento di alcuni aspetti della vita religiosa e della vita morale, ma non di divenire membri dell'Opus Dei.

Quindi, credo che, anche se venisse chiesto quali siano i membri dell'associazione, a parte coloro che poi, con il tempo, aderiscono in maniera organica, credo che la difficoltà sarebbe enorme, perché non c'è nessun tesseramento, a differenza di tante altre organizzazioni del genere.

Non vedo nell'azione pratica degli ultimissimi anni quali possano essere le eventuali code di statuti o di regole precedenti che possono determinare le preoccupazioni che sono state espresse.

Piuttosto — è l'ultima considerazione che vorrei svolgere — il fatto che l'Opus

Dei riservi un'accentuazione particolare al lavoro, all'attività professionale, alla normale attività di ogni giorno, a quello che uno fa porta i componenti dell'Opus Dei, gli aderenti, i simpatizzanti dell'Opus Dei ad un grande impegno nella loro attività, nell'esercizio delle più diverse attività professionali e, quindi, anche ad un risultato che è quasi sempre eccezionale (almeno rispetto alla media), eccezionale alle volte solamente da un punto di vista quantitativo, ma a volte anche da un punto di vista qualitativo. Ciò porta, forse, a qualificare i componenti dell'Opus Dei come qualcosa di particolare, appunto per questo eccezionale impegno nell'attività professionale.

Il fatto, poi, che l'attività di formazione venga svolta molto spesso in Italia a contatto con gli studenti universitari e con le università evidentemente determina di per sé, ma non perché sia previsto negli statuti e nelle norme di comportamento, una certa qualificazione dei componenti dell'Opus Dei. Questo, però, dovrebbe essere visto come un fatto particolare anche dallo Stato, dalla società civile, in quanto una migliore qualificazione professionale, un migliore impegno nelle attività di qualsiasi tipo influiscono positivamente sugli andamenti sociali ed economici e, quindi, anche sulla possibilità di migliorare la condizione generale del paese. Dovrebbe esservi un apprezzamento da un punto di vista civile e politico anche da parte di quelle forze politiche che mantengono riserve sul tipo di impostazione religiosa, per questo contributo che, pur non voluto, risulta però particolarmente importante ed apprezzabile sul piano pratico.

Devo anche dire che, dal punto di vista della determinazione di ciò che un componente dell'Opus Dei deve fare, vi è nella pratica uno scrupolo maggiore, anche rispetto ad altre organizzazioni cattoliche, nel non interferire, nel non intervenire: ad esempio, nelle scelte di carattere temporale nessun consiglio viene dato ai componenti dell'Opus Dei, neanche per quanto riguarda l'eventuale adesione a partiti, a sindacati e ad altre espressioni.

Ciò viene affidato unicamente alla responsabilità personale, quasi ci trovassimo in un paese diversissimo dall'Italia, dove sappiamo che l'adesione politica viene liberamente orientata dalle varie organizzazioni della società civile e della società religiosa. Ciò non avviene certamente nell'Opus Dei; direi che, da questo punto di vista, si tratta di una associazione — se la consideriamo associazione, anche se qui è stata definita più come istituzione — che è certamente una delle più laiche, delle più rispettose delle prerogative della società civile e dello Stato. Forse perché si tratta di una organizzazione a carattere mondiale, forse dipende dallo stesso tipo di formazione, fortemente incentrata sulla responsabilità personale, sul lavoro personale, che porta poi ad affidare alla completa ed assoluta responsabilità personale le scelte di ordine professionale, temporale, politico, le scelte inerenti le attività di ogni giorno.

Signor Presidente, nel confermare la più completa soddisfazione per la risposta fornitaci dal ministro e per le conclusioni alle quali siamo giunti nella giornata di oggi, vorrei invitare i colleghi che hanno mantenuto in maniera motivata qualche riserva ad esaminare più a fondo non tanto i documenti, gli statuti di questa organizzazione, quanto il comportamento pratico, i riflessi pratici dell'azione dell'Opus Dei che mi sembrano improntati in direzione opposta ai dubbi e soprattutto alla campagna denigratoria di stampa che è stata sollevata.

PRESIDENTE. L'onorevole Teodori, firmatario dell'interpellanza 2-01000, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, signor ministro, devo dire che forse non abbiamo mai avuto nella nostra Assemblea una risposta così solenne, così argomentata, così ponderata, segno questo che evidentemente il problema posto ha meritato una siffatta risposta. Del resto il problema è importante almeno per la parte cattolica del Parlamento e del paese più in generale.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

Signor ministro, lei sa quanta stima e quanta simpatia noi nutriamo per lei. Questa volta però lei ha dato una risposta non come un ministro del Governo italiano, bensì come portavoce della Santa Sede. Questo è avvenuto esplicitamente (non è una battuta polemica) quando, in questa argomentatissima e documentatissima risposta, ha trasmesso al Parlamento italiano il documento che la Santa Sede ha inviato al Governo. In sostanza di questo si è trattato e la questione è a nostro giudizio molto grave. Riemergo (non le dico, signor ministro, quanto mi dispiaccia tutto ciò) una visione clericale dell'uomo di Stato che diventa il tramite del Vaticano, di un mondo, di una ideologia, indipendentemente dal contenuto di questa risposta. Ella afferma (ciò è gravissimo) che: «quanto dichiarato dalla Santa Sede di per sé costituisce risposta esauriente»; la risposta di un ministro dello Stato su una questione ritenuta importante e rilevante risulta così affidata, in maniera esauriente, ad una dichiarazione della Santa Sede.

Poi ci sono altre considerazioni, ma anche le successive considerazioni che il ministro fa sono basate sui codici della Chiesa. È molto grave, signor ministro. Qui la visione, l'*animus* clericale, proprio nel senso di mancanza di autonomia del politico, del deputato, dell'uomo di Governo e di Stato, rispetto ad una siffatta questione viene fuori con tutta la sua forza.

E non è un caso che c'è stato questo uso del «*latinorum*» così abbondante; quando in realtà occorre non essere chiari, si usa il «*latinorum*», non è un dettaglio. Noi che pure amiamo il latino e che vorremmo che il suo studio permanesse o tornasse come cardine nelle nostre scuole, diciamo che questa è una spia, signor ministro.

ANGIOLO BANDINELLI. Lo diceva anche il Manzoni!

MASSIMO TEODORI. Certo, lo insegnava Manzoni che il «*latinorum*» serve per confondere.

Signor ministro, io conosco molto poco dell'Opus Dei e non mi azzardo in anatemi di nessun tipo, nè in un senso nè nell'altro. La mia interpellanza n. 2-01000 non evocava neppure l'applicazione della legge sulle associazioni segrete, diversa è la nostra tradizione; ma queste cose avrebbe potuto forse dirle lei come ministro dello Stato italiano, come scienza e informazione e documentazione e valutazione di un ministro dello Stato, non come passacarte della Santa Sede.

Questo è un punto gravissimo. Lei sa, signor ministro, colleghi, mi riferisco ai pochissimi colleghi che stanno ascoltando, che noi radicali siamo gli ultrà della libertà, della difesa dei diritti e naturalmente dei diritti di professare una fede religiosa come, quando e dove i singoli ritengano più opportuno, anche se per noi la *libertas* ecclesiastica non può e non deve essere una libertà corporativa ricompresa nella più generale libertà, nei più generali diritti. Non vi è bisogno di statuti speciali in un paese come il nostro che nella Costituzione sancisce le questioni di libertà e dei diritti in tutti i campi, e quindi non occorrono riserve corporative particolari.

Per questo ha ragione il collega Bassanini quando notava che vi era un'enfasi nel suo sottolineare, signor ministro, e ricordare le questioni di libertà e di diritti costituzionali, un'enfasi che quasi quasi sviliva la forza che di per sé hanno queste norme, questi concetti, questa lettera e spirito della nostra Costituzione.

Nella nostra interpellanza abbiamo detto, in maniera molto semplice, che l'Opus Dei è parte della struttura della Chiesa e come tale il suo diritto a svolgere un'opera religiosa, in collegamento e all'interno della Chiesa, non va minimamente toccato, e non occorre neppure riaffermarlo, perché esiste. Sicuramente l'Opus Dei è questo, ma probabilmente è anche un'associazione di membri, operanti nella società civile in opere (scusate il bisticcio) ed in apparati pubblici, in collegamento fra di loro. Certo, voi direte che è difficile distinguere le due cose, però è innegabile che esista l'aspetto

dell'organizzazione religiosa, ma che esista anche quello dell'associazione dei cittadini, che, in quanto associati e collegati fra di loro, svolgono una certa attività negli apparati pubblici, nelle professioni ed in ogni branca della vita civile.

Ma allora, signor ministro, il problema che ponevamo, e poniamo, non ha nulla a che fare con la libertà religiosa; si tratta, invece, di accertare se questi cittadini italiani (che operano nella società, secondo funzioni, regole ed obiettivi, che non sono soltanto religiosi, che possono essere anche religiosi o mediamente religiosi) collegati all'Opus Dei, utilizzino questo loro collegamento, all'interno degli apparati pubblici, nella società civile, per esercitare influenza e potere. Certo, *ad maiorem Dei gloriam!* Certo, esercitano un potere, perché ciò aiuta, ma il punto che qui ci interessa non è la libertà ecclesiastica, ma sapere se questo collegamento... Casini, prima ti ho ascoltato e ti chiedo ora cosa sia la massoneria.

CARLO CASINI. È segreta ed ha fini di potere!

MASSIMO TEODORI. No, dichiara di avere le stesse finalità dichiarate dall'Opus Dei! Tu dici che la massoneria ha fini di potere; sono perfettamente d'accordo con te, ma se esaminiamo gli statuti della massoneria — io non li conosco — credete davvero che essi possano avere degli obiettivi espliciti di potere? Ho dato tante volte un giudizio sulla massoneria in questa Assemblea, che non occorre che lo ripeta, per cui posso chiedervi se crediate davvero che le sue finalità e le sue attività siano diverse da quelle che il ministro dell'interno ci ha testé riferito, non come dati di fatto (che è la cosa che noi volevamo conoscere), ma come norme statuite dai codici canonici?

Qui siamo di fronte al problema della massoneria bianca o nera, della massoneria o dell'Opus Dei, che è esattamente lo stesso. Dobbiamo cioè garantire i diritti assoluti (e noi dovremo sempre garantire i diritti di associazione), ma dal punto di vista liberale, dello Stato, bisogna consi-

derare che dove esistono dei collegamenti fra cittadini riuniti in associazioni, che in una misura o nell'altra esercitano influenza o potere (e poco importa se gli uni lo facciano in nome della santificazione dei fedeli e se gli altri lo facciano per qualche altra finalità) il problema è che, in un regime liberale, si deve richiedere la chiarezza, non per la pubblicazione degli elenchi, ma perché è necessario avere una assoluta trasparenza dei dati associati.

NADIR TEDESCHI. Pare evidente!

MASSIMO TEODORI. Nel momento in cui emerge la questione della loggia P2, chiedemmo più in generale che ci venissero forniti dei dati trasparenti. La massoneria, cosa anacronistica e assurda, che non è altro che un collegamento a fini di influenze e di potere sotto schermi apparentemente ideali, è forse differente dalla Opus Dei, perché quest'ultima è ugualmente un collegamento a fini di influenze e di potere, ma ha anche (credo, ne so molto poco), probabilmente fini ideali meno anacronistici e meno consumati di quelli della massoneria. Ma, sul piano concettuale e teorico, il problema è che, quando esistono questi dati, occorre la trasparenza, occorrono processi chiari, occorre l'enunciazione esplicita degli obiettivi e dei mezzi.

Tu, Casini, hai fatto qui un elenco ampio di numerose proficue attività dell'Opus Dei all'estero. Di questo avrebbe dovuto parlare il ministro dell'interno, non per motivi di indagine, ma perché sarebbe stato giusto che il ministro avesse riferito sulle strutture esistenti in Italia, chiarendoci quali esse siano, che cosa facciano, come lo facciano, con quali mezzi e in che modo si procurino i mezzi...

CARLO CASINI. Puoi andare a vedere!

MASSIMO TEODORI. No, è il ministro che deve rispondere in Parlamento! Il ministro non deve passare le carte della Santa Sede! Questo è il problema! Io non

ho chiesto lo scioglimento dell'Opus Dei e l'applicazione della legge sulle associazioni segrete. Ma, a questo punto, dopo la risposta del ministro dell'interno, comincio a pensare a questa eventualità. Se di questa faccenda non si può parlare nei termini in cui si deve parlare di qualsiasi associazione che eserciti influenza e potere nella società civile, complementariamente alla sua funzione ecclesiastica, alla sua funzione di operatrice per la fede, comincio a pensare che il problema esista. Prima non lo pensavo.

Qui dovevamo avere i dati e le informazioni richieste. Ma io ho l'impressione, signor ministro dell'interno, che lei abbia rafforzato e consolidato i dubbi che ci troviamo di fronte (molto bene ne parlava Norberto Bobbio) a quelli che sono gli *arcana dominationis*, i centri occulti di potere.

Collega Casini, perché ti sbracci tanto per la massoneria? Siamo sullo stesso piano, perché non è vero (consentitemi di dirlo: d'altra parte, lo dite voi stessi) che ci troviamo di fronte ad una struttura di persone che operano in collegamento tra di loro esclusivamente in quanto parte di una struttura ecclesiastica. Dite voi stessi che si tratta di una struttura calata nel mondo, che usa gli strumenti del mondo. E gli strumenti del mondo sono quelli del potere. In questo caso, sono gli strumenti del potere di un certo numero di persone associate tra loro, in una associazione che non è esplicita, non è dichiarata. La persona che sta nella banca, quella che sta nell'università, quella che sta nell'azienda, quella che sta nel corpo dello Stato agiscono tra loro in collegamento e, come dicevi tu, Tedeschi, proprio per il loro impegno, che è più intenso, acquistano maggiore peso.

NADIR TEDESCHI. Anche le donne di casa!

MASSIMO TEODORI. Questa è la logica dei centri occulti di potere. Queste cose volevamo sapere, signor ministro dell'interno, non per vessazione, non per indagine. È fuori dalla nostra cultura, dai nostri valori, dalle nostre tradizioni. Ma,

scusate, come si può accettare che alla domanda sulle finalità e sulle attività ci venga risposto con i documenti della Santa Sede? Tra l'altro, si tratta di documenti illeggibili! Tra le finalità dell'ente vi è infatti quella della «santificazione dei fedeli della prelatura, secondo la sua specifica spiritualità secolare, attraverso l'esercizio delle virtù cristiane nello Stato, professione e condizione di vita di ciascuno». Questo non è accettabile.

Allora, signor ministro, colleghi, usciamo da un dibattito che voi avete voluto tenere con molta solennità. C'era un'ansia, nei colleghi di parte cattolica che sono intervenuti, di liberarsi — lo avete detto in quest'aula — da campagne denigratorie. Ed il ministro dell'interno ce l'ha messa tutta. Non ho mai ascoltato una risposta così profonda, così meditata, così articolata!

Credo che il Governo, lo Stato, ne escano molto male, perché attraverso questa risposta, dichiarata esplicitamente e non sotterranea del ministro dell'interno, è riapparso il vecchio filone, potentemente clericale, di chi crede di dover esercitare, nell'attività di Governo o dello Stato, non la funzione di tutelare la libertà della Costituzione, ma quella di farsi portavoce delle richieste e delle risposte che vengono da uno Stato straniero, dalla Chiesa.

Dunque lo Stato ne esce molto male. Ma credo che ne usciate molto male anche voi, colleghi cattolici. Credeteci, allora, quando vi diciamo che, il giorno in cui i vostri diritti, che sono uguali a quelli di qualsiasi altra persona, fossero lontanamente messi in dubbio (non dico minacciati), saremmo i primi a tutelarvi, come abbiamo sempre fatto anche nei confronti dei nostri peggiori nemici o dei peggiori criminali. Saremmo i primi a tutelare i diritti del cittadino e le sue libertà.

In questo siamo oltranzisti. Però, quindi vi arroccate su una posizione per la quale si sostiene che di questo non si deve parlare e che le esigenze di trasparenza dei metodi, degli obiettivi, di tutto, che devono essere chiesti a qualsiasi

gruppo associato della nostra Repubblica, non valgono nei vostri confronti, ne uscite molto male.

Io non ero e non sono convinto che l'Opus Dei debba essere trattata secondo i canoni di quella bruttissima legge sullo scioglimento delle associazioni segrete; però esco da questa vicenda — che è stata importante, anche se è stata vissuta da poche decine di deputati — con molti, molti più dubbi, con molti, molti più timori di quanti ne avessi prima.

Ha ragione Norberto Bobbio: «Dove il sommo potere è occulto, tende ad essere occulto anche il contropotere. Potere invisibile e contropotere invisibile sono due facce della stessa medaglia. Dove c'è il potere segreto c'è quasi, come un suo prodotto naturale, l'antipotere altrettanto segreto, sotto forma di congiure, complotti, cospirazioni, tramati negli ambulacri del palazzo imperiale, oppure di sedizioni, o rivolte, o ribellioni preparate in luoghi impervi e inaccessibili, lontano dagli sguardi degli abitanti del palazzo, così come il principe agisce il più possibile lontano dagli sguardi del volgo. Accanto alla storia degli *arcana dominationis* si potrebbe scrivere, con la stessa abbondanza di particolari, la storia degli *arcana seditionis*».

Io ho l'impressione — voglio dirlo francamente, colleghi — che l'Opus Dei abbia attecchito e sia diventata forte nei paesi totalitari ed autoritari. Questo per la mia, peraltro limitatissima, conoscenza. C'è in Italia, oggi, un processo di massonizzazione, di crescita dell'occulto, nella nostra vita democratica, di crescita dei luoghi occulti del potere, di diminuzione della trasparenza e della limpidezza dei procedimenti che rappresentano l'essenza stessa della democrazia: ebbene, non vorrei che la crescita dell'Opus Dei in Italia fosse in qualche misura legata proprio a quel processo di massonizzazione e di perdita di trasparenza della nostra vita democratica, di attenuazioni dei diritti e delle libertà dei cittadini. È una riflessione che consegno a voi, perché credo che in questo modo non soltanto i problemi dello Stato, di cui ho parlato prima

ed in relazioni ai quali oggi il ministro dell'interno ha dato purtroppo una pessima prova, ma gli stessi problemi di libertà del cittadino, tra cui il libero esercizio delle proprie idee, delle proprie convinzioni e della propria fede, escano non rafforzati, bensì avviliti (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Passiamo alle repliche degli interroganti. L'onorevole Roccella, cofirmatario dell'interrogazione Piro n. 3-01751, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FRANCESCO ROCCELLA. Mi perdoni, signor ministro, e mi perdonino i colleghi se io non parlerò in latino: né quello religioso né quello laico (che è poi lo stesso latino), ma in italiano, cercando di dire efficacemente quelle poche cose che debbo dire. Voglio anzitutto rilevare che mi sento spiazzato, rispetto a questo dibattito, perché non sono chiamato in causa come credente e in quanto tale: come credente, infatti, dovrei essere chiamato a parlare della santissima trinità, dell'aldilà, dell'infallibilità del Papa. Qui stiamo parlando invece dell'Opus Dei, che non è oggetto di fede e non mette in causa la nostra condizione di credenti. Aggiungo, ciò chiarito, che le risposte qui udite non hanno, a mio modesto avviso, soddisfatto la curiosità che era implicita nei quesiti. Debbo pur riconoscere che le domande sono state eccessive, e le critiche incriminatorie: lo dico da laico. Non mi sentirei, ad esempio, di incriminare il ministro dell'interno solo perché ha portato qui una documentazione alla quale ha creduto di potere dare credito (perché, laicamente, questo ha fatto il ministro dell'interno: ha portato un documento al quale ha creduto di poter dare credito). Non capisco perché non gli si debba dare credito, fino a prova contraria. Altrimenti, cos'altro sarebbe il laicismo? È, appunto, la prova contraria!

Penso che, dall'una e dall'altra parte, ci si sia impantanati nel discutere del rapporto stesso tra cittadinanza religiosa e cittadinanza civile. Non era questo, in

causa, non era questo ciò di cui si discuteva. Si è chiamata in causa persino la libertà religiosa, un valore che non ha bisogno di essere difeso, in una civiltà come la nostra: una civiltà che, intendo dire, a fondamento della libertà colloca la grande intuizione del cristianesimo: l'uomo solo dinanzi a Dio, come coscienza, e quindi libero. Cosa c'è, infatti, a fondamento del nostro concetto di libertà, se non la grande fondamentale e rivoluzionaria intuizione del cristianesimo? Questo vogliamo dire, quando affermiamo comunemente (ma è diventato luogo comune) che il cristianesimo ha marcato con caratteri di individuazione fondamentale la nostra civiltà, anche nel suo sviluppo.

Aggiungo che, mai come in questo tempo, le libertà di cui vive la società civile — sempre a proposito della libertà religiosa — sono attuali. Penso che il grande problema del nostro tempo sia il trasferimento di poteri dallo Stato alla società civile che, per conto suo, con estremo vigore si è riappropriata del processo di revisione e trasformazione che è in corso e che in gran parte è affidato all'autonomia della società civile stessa. Non per nulla uno dei fenomeni caratteristici del nostro tempo, che noi ci sforziamo di leggere, è quello che comunemente passa sotto il nome di privatizzazione.

Il problema, quindi, non è se l'Opus Dei sia occasione e forma di testimonianza e di operosità di fede. Fanno parte della libertà religiosa la testimonianza e l'operosità di fede. Il problema è un altro: è se l'Opus Dei introduca una egemonia sulla società civile, come potere di cattolici associati in quanto tali, al di sopra delle leggi e delle libertà. Potere sugli altri, sull'altro, altro rispetto alla professione di fede). Ma ciò deve accadere, cioè deve essere laicamente documentato.

Penso sia questo che abbia fatto difetto ai colleghi interroganti. Sul loro laicismo non ho alcun dubbio, ma per essere laici non basta rivendicare il proprio laicismo contro il preteso clericalismo altrui. Bisogna documentare il clericalismo altrui,

attenendosi ai fatti, all'unico dato che il laico criticamente riconosce: i fatti.

Resto, quindi, del convincimento che contano i fatti reciproci. Ha ragione Vernola quando chiede perché il sospetto ed il dubbio sorgano sull'Opus Dei. Su quali fatti, su quali accuse?

Non possiamo mettere sotto inchiesta il segreto in quanto tale, soprattutto quando è proiezione di un momento di fede. Possiamo farlo se vi sono atti compiuti, leggibili, individuabili, rilevabili, incriminabili. Solo gli atti compiuti e storicizzati sono incriminabili.

Concludo, signor Presidente, in modo strano: non difendo nulla perché non accuso nulla. Non ho elementi per accusare. Gli elementi sono così generici ed approssimativi che davvero il mio laicismo si ribella ad un atto di accusa.

Sostanzialmente, signor Presidente, ho finito; ma aggiungo, anche se ho paura di sembrare eccessivo, che non credo che questo paese abbia bisogno di conflitti religiosi, davvero.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Caria è assente, s'intende che abbia rinunciato alla replica per la sua interrogazione n. 3-02502.

È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno.

Trasmissione dal presidente del Comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Il presidente del Comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha trasmesso, ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della legge 1° marzo 1986, n. 64, lo schema di ordinamento dell'Agenzia stessa.

Ai sensi della predetta disposizione, il suddetto schema è deferito, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzo-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

giorno, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 24 dicembre 1986.

**Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 25 novembre 1986, alle 9,30:

Seguito della discussione del disegno di legge:

S. 1859 — Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia

e di indulto (*Approvato dal Senato*) (4061).

Relatore: Felisetti.

La seduta termina alle 19,35.

**Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza on. Gorla n. 2-00831 del 26 febbraio 1986.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO**

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO**

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 21,15.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BANDINELLI, CALDERISI, CORLEONE, PANNELLA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI E TESSARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

per consentire la celebrazione di maxiprocessi alla criminalità organizzata sono state costruite, al di fuori di qualsiasi pianificazione e per pure contingenti opportunità di « immagine », ben tre aule di tribunale « di sicurezza », all'interno del carcere napoletano di Poggioreale;

il carcere di Poggioreale è probabilmente il più affollato d'Italia, con una popolazione stanziale di oltre millecinquecento unità superiore alla capienza effettiva e accettabile;

le tre aule-bunker hanno ulteriormente ridotto le disponibilità di spazio del carcere, impedendo l'aggiornamento delle sue strutture, in particolare per quanto riguarda la possibilità di costruire ambienti da destinare al benessere morale, alla ricreazione, al lavoro dei detenuti o del personale carcerario;

infine, sia per la inutilità sul piano giudiziario, sia perché è venuta a mancare la loro necessità e opportunità in ogni senso, appare altamente improbabile che possa essere istruito ed aperto a Napoli, dopo quello Cuocolo e quello intitolato a Tortora, un altro maxiprocesso prima di molte decine di anni —:

se non ritenga opportuno, necessario ed urgente smantellare le tre aule-bunker costruite all'interno del carcere di Poggioreale, oppure cederne l'uso a quella amministrazione carceraria, perché esse

siano allestite come ambienti utili vuoi per la popolazione carceraria vuoi per il personale di sorveglianza, per le proprie impellenti necessità; oppure, infine, come ambienti attrezzati per l'accoglimento delle famiglie dei detenuti in attesa dei colloqui, sottraendole così alla inaccettabile attesa per ore e ore, in ambienti inadeguati, incivili, che offendono la città di Napoli e tutto il paese. (4-18655)

ALBORGHETTI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso che

l'inquinamento e il degrado biologico dei laghi della Brianza ha ormai raggiunto livelli insopportabili, come dimostrato anche dai recenti fenomeni di moria di pesci;

nessun intervento organico di salvaguardia è stato sinora attuato e neppure progettato;

la rilevanza dei valori ambientali e paesaggistici della zona dei laghi non ha bisogno di ulteriori sottolineature —:

1) quali interventi di salvaguardia biologica, ambientale e paesaggistica intenda predisporre utilizzando i poteri di propria competenza;

2) quali azioni di indirizzo e coordinamento abbia esercitato o intenda esercitare per garantire la salvaguardia dei laghi della Brianza. (4-18656)

FERRARINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che l'INAIL si appresta ad inviare alla fine del prossimo mese di dicembre, in coincidenza quindi delle festività natalizie, bollettini di riscossione, oltre che del canone mensile, del conguaglio degli oneri accessori degli anni 1978-79-80-81, per gli affittuari di appartamenti di sua proprietà. Le somme complessive riferentesi si aggirano ora per ogni appartamento a svariati milioni. Inoltre l'INAIL con lettera circolare si è riservata di comunicare ai locatari dei

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

suoi immobili, quanto prima, il conguaglio relativo agli anni successivi (dal 1982 al 1986), da pagarsi in una unica soluzione.

L'interrogante chiede pertanto se intenda appurare se le cifre indirizzate a carico dei conduttori siano state esattamente conteggiate ed i motivi per i quali non si sia provveduto per tempo, attraverso corresponsioni mese per mese, al fine di non far cumulare cifre astronomiche, ora domandate con ritardo agli affittuari, i quali in massima parte sono lavoratori a reddito fisso.

Si chiede di sapere altresì se i metodi usati dagli istituti previdenziali siano conformi ad una giusta politica dei prezzi; se con tale condotta gli stessi istituti mirino a giungere a sfratti generalizzati e collettivi per morosità; se ancora in occasione degli scatti dell'indice ISTAT per l'aggiornamento del valore degli immobili si esigono i saldi dopo notevole tempo, così da giungere al pagamento delle pigioni con cifre sproporzionate.

Quali provvedimenti intenda adottare affinché simili incresciose situazioni non abbiano a ripetersi per l'avvenire; tutto questo, a tutela degli utenti, i quali per la gran parte sono pensionati, operai od impiegati con redditi il più delle volte abbastanza modesti. (4-18657)

CAFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

per effetto della soppressione di un posto di primo dirigente presso il Provveditorato agli studi di Macerata, si è istituito un secondo posto di primo dirigente presso il Provveditorato agli studi di Foggia, destinandovi un funzionario di tale qualifica in servizio presso il Ministero, con l'incarico della reggenza del Provveditorato stesso;

a causa di tale assegnazione non si è affatto risolta la grave situazione in cui versa il Provveditorato agli studi di Foggia, privo del titolare da molto tempo e si è continuato a mortificare il primo

dirigente *in loco* con oltre tredici anni di anzianità nella qualifica, il quale ha assicurato, dato il continuo avvicinarsi dei provveditori in quella sede nell'ultimo quinquennio, la continuità della direzione, con esperienza, professionalità, zelo e attaccamento al servizio —:

se il ministro della pubblica istruzione non ritenga di sanare tale insostenibile situazione restituendo piena fiducia e dignità ad un funzionario dotato di tutte le qualità, morali e professionali, per reggere le sorti dell'ufficio scolastico provinciale di Foggia. (4-18658)

POLLICE E TAMINO. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

in data 11 agosto 1986 il dottor Riccardo Rubboli, nato a Ravenna il 12 luglio 1955 ed ivi residente in via Carso, 96, ha richiesto al ministro di essere nominato membro del comitato di sorveglianza per la liquidazione coatta amministrativa della Previdenza SpA, società Fiduciaria e di Revisione, disposta con decreto del 16 ottobre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1985, n. 248);

il dottor Rubboli è presidente dell'Associazione agenti e clienti OTC con sede in Mestre via D. Manin, 50/5, associazione sorta per la tutela dei creditori della Previdenza;

con lettera dell'8 ottobre 1986 il ministro rispondeva che l'ISVAP a cui è demandata la nomina del comitato di sorveglianza non ravvisa la necessità di procedere all'integrazione del predetto Comitato;

acute polemiche hanno accompagnato nella vicenda del cosiddetto *crack* Sgarlata il ruolo degli organi preposti alla vigilanza delle società fiduciarie nel corso delle attività delle società Reno e Previdenza, fino alla richiesta di deferimento alla Commissione inquirente dell'allora ministro Altissimo;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

migliaia di risparmiatori sono stati truffati per centinaia di miliardi dal signor Sgarlata e dai suoi complici -:

se non intenda il ministro rivedere la sua posizione ed assumere adeguate iniziative affinché vengano inseriti nel Comitato di sorveglianza i rappresentanti dei risparmiatori truffati e comunque quali iniziative specifiche intenda intraprendere per assicurare a tali rappresentanti le opportune possibilità di controllo in merito alla liquidazione coatta amministrativa della Previdenza SpA. (4-18659)

RONCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere in relazione alle dichiarazioni dell'onorevole Amato alla Camera il 21 novembre 1986 secondo cui:

l'Italia ha venduto armi al Sud Africa ma in seguito ad una triangolazione con non meglio precisati paesi dell'America Latina: quali sono questi paesi, quali sono le ditte fornitrici, quali azioni di controllo in loco sono state eseguite dagli addetti militari per accertarsi dell'arrivo delle armi e della loro presa a carico da parte del locale Governo, quali provvedimenti sono stati presi in sede diplomatica nei riguardi dei paesi dell'America Latina che si sono prestati alla triangolazione al Sud Africa consentendo di fatto l'arrivo in Sud Africa delle merci commissionate in Italia e per le quali è stato concesso il nulla osta sia da parte dell'ufficio SAS (Sezione autonoma statistica del Sismi) sia da parte del Comitato interministeriale per la concessione delle licenze di vendita all'estero;

l'Italia ha venduto armi ad Israele che poi sono pervenute in Iran in seguito ad una triangolazione: quali sono le ditte fornitrici, quali sono le azioni di controllo in loco svolte dagli addetti militari per accertarsi dell'arrivo delle armi e della presa a carico da parte del locale Governo, quali provvedimenti abbiano preso in sede diplomatica nei riguardi di Israele che già numerose volte in passato aveva violato l'impegno alla non riesportazione.

Si chiede di conoscere a che titolo l'ufficio SAS ex ufficio REI (Relazioni industriali) a suo tempo diretto dal colonnello Rocca poi divenuto ufficio RIS, diretto dal colonnello Pallotta, si occupa di concessione di licenze di armi essendo il capo ufficio, che rappresenta il Sismi tra l'altro con poteri assai estesi di veto, presente anche nel Comitato Interministeriale in relazione a compiti di sicurezza internazionale specie per quanto riguarda armi che possono essere usate in azioni di terrorismo.

Si chiede di conoscere quali sono le direttive impartite agli addetti militari per vigilare insieme al personale qualificato delle ambasciate italiane affinché venga rispettata la clausola di *end use*. Per conoscere ancora quali interventi diplomatici e sanzioni si intende d'ora in poi adottare nei riguardi dei paesi che hanno violato l'impegno di *end use*.

Per conoscere in relazione alla vendita all'Irak di 4 fregate classe Lupo dotate di missili Teseo ed Aspide e di 6 corvette del tipo Esmerald e Wadi dotate anch'esse di missili Teseo ed Aspide se si intende sospendere immediatamente l'addestramento del personale (185 persone nelle fregate, 51 persone nelle corvette) visto che non è stato fatto finora, nonché la cessione di missili Teseo ed Aspide, considerato che ciò serve ad alimentare una guerra in corso.

Se sono state concesse autorizzazioni all'imbarco su nave israeliana a Napoli di materiali bellici trasportati dalla nave americana Lash Italia della Prudent Lines (come da interrogazione 3-08081 del 19 novembre 1986), materiali che da Israele dovevano essere inviati in Iran. (4-18660)

NUCARA. — *A Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso

che nella piazza Umberto I in Oppido Mamertina (Reggio Calabria) sin dal 1934 si trova il busto del pubblicista e deputato Rocco De Zerbi morto nel 1893;

che l'amministrazione comunale della cittadina per procedere alla pavi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

mentazione e ristrutturazione della piazza ha dovuto disporre il momentaneo trasloco della suddetta statua;

che i lavori sono stati ultimati già da 5 mesi ed ancora non si è proceduto al ripristino della precedente situazione rimettendo la statua al suo posto -:

quali iniziative intenda assumere affinché la statua dell'illustre uomo sia rimessa al posto che ad essa compete portandola fuori dal deposito ove è stata relegata, tenendo conto che la cittadinanza è fortemente sdegnata, considerando inoltre che, trattandosi di un deputato ciò significherebbe una valorizzazione delle istituzioni di cui la Calabria tanto necessita. (4-18661)

NUCARA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere - premesso che

nel comune nel comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) da quasi due anni sono stati ultimati 24 alloggi di edilizia economica e popolare;

gli stessi non sono stati ancora assegnati ai legittimi utenti;

molte famiglie, stanche della mancata decisione delle autorità competenti in tal senso, hanno proceduto ad una pacifica occupazione di detti alloggi -:

quali iniziative intendano assumere affinché una pacifica dimostrazione dei cittadini desiderosi di avere un alloggio non si trasformi in una manifestazione che potrebbe sfociare in atti e comportamenti non consoni all'ordine democratico. (4-18662)

MUSCARDINI, SERVELLO, RUBINACCI, BERSELLI, PARIGI, FORNER, SOSPIRI, MARTINAT, ALPINI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI E PELLEGATTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere

considerato l'ingente quantitativo, corrispondente a circa 13 quintali, di sangue consegnato da luglio 1985 ad oggi

dall'AVIS provinciale milanese all'Istituto sieroterapico milanese;

considerato che l'ISIM a tutt'oggi non ha ancora lavorato l'ingente quantitativo di sangue consegnato dall'AVIS sostenendo che manca l'autorizzazione del ministero per produrre il fattore ottavo e nono (basilare per gli emofiliaci);

considerata la continua importazione che l'Italia effettua dall'estero di sangue e di plasma;

considerato che gran parte del sangue importato risulta provenire da paesi del Terzo Mondo o comunque da paesi nei quali non risulta esistere idonea protezione all'eventuale contagio di *las* o di AIDS (come per altro testimoniano numerosi e drammatici fatti di cronaca nazionale e internazionale);

considerato inoltre che da un lato l'esborso economico dovuto all'importazione dall'estero di sangue e plasma e dall'altro il sacrificio di tante decine di migliaia di cittadini italiani donatori di sangue e dell'AVIS, è vanificato da inutili lentezze burocratiche o da voluta e pericolosa ignoranza del problema nonché dalla carenza di volontà politica (da anni in Commissione sanità alla Camera si discute della cosiddetta legge sul sangue) -

1) se l'Istituto sieroterapico milanese ha presentato al Ministero richieste per l'autorizzazione a produrre il fattore ottavo e nono e in quale data;

2) per quale motivo a tutt'oggi il Ministero non ha comunicato l'autorizzazione;

3) quante situazioni simili a quelle sopra indicate esistono sul territorio nazionale e cioè quanti quintali di sangue generosamente donato dai cittadini italiani a tutt'oggi non è stato utilizzato ed eventualmente è andato perduto nonché quali eventuali danni sia di tipo economico (importazione dall'estero) che di tipo sanitario (AIDS) si sono verificati. (4-18663)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

RUTELLI, CALDERISI, CORLEONE, PANNELLA, STANZANI GHEDINI, TEODORI E TESSARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il reparto « Nuovo Castillo » dell'ospedale civile di Sanremo in località Punta Francia si trova attualmente in stato di abbandono completo e di devastazione, senza esser mai stato ultimato, con grande quantità di materiali edili e sanitari acquistati e ormai distrutti o sottratti, in assenza di qualunque controllo;

l'ospedale, pur disponendo di operai e di materiali sufficienti, ricorre costantemente ad appalti con ditte esterne;

pure in appalto è stato affidato il funzionamento del depuratore dei rifiuti solidi, che rischia il blocco per incuria, nonostante la presenza di addetti interni specializzati;

in generale vengono segnalati sprechi di materiali, uso ingiustificato di mezzi — in particolare del parco-macchine — irregolarità negli inventari e nei fogli marcia, prestazioni pagate e mai effettuate, tutte incongruenze di cui gli interroganti hanno fatto segnalazione alla Corte dei conti;

quali controlli intende effettuare in merito alla gestione dell'ospedale, in particolare per quanto riguarda le questioni degli appalti e dei consumi e quali urgenti provvedimenti intende prendere affinché lo stato di degrado segnalato non divenga irreversibile. (4-18664)

RUTELLI, BANDINELI, CALDERISI, CORLEONE, PANNELLA, STANZANI GHEDINI, TEODORI E TESSARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

con una circolare del luglio 1984 (n. P.2.1.6/920/2.3) l'Azienda delle FFSS

ha consentito la possibilità di presentare domande per trasferimento ai dipendenti professionalmente inquadrati come segretari amministrativi, fissando i criteri per la formazione della graduatoria;

nell'ottobre 1985, con ritardo di 10 mesi sul previsto, si è dato il via alla presentazione delle domande, delle quali nel giugno 1986 sono state rese note le graduatorie provvisorie;

nell'ottobre 1986 l'azienda, divenuta ente, ha deciso di far presentare nuove domande per l'87/88, le quali faranno decadere la graduatoria precedente;

nel frattempo l'ente ha concesso distacchi « temporanei », per gravissimi motivi familiari, a 119 su 386 segretari aventi diritto ed ha denunciato per tale qualifica una notevole eccedenza di organico —:

come è possibile che su 386 aspiranti al trasferimento, ben 119 (più del 30 per cento) abbiano situazioni familiari tanto disastrose;

come può un ente dichiarare una eccedenza di organico e poi procedere a massicce assunzioni, come avvenuto nel luglio 1985 a Roma, con ben 115 nuovi segretari;

come è possibile che molti neo-assunti figurino negli organici delle sedi del nord quando sin dal primo giorno di lavoro risultano distaccati nelle città di origine;

per quali ragioni nonostante l'esistenza di precise norme che regolano la materia dei trasferimenti a domanda, l'ente non solo ignora la graduatoria, ma persiste nella vecchia politica clientelare dei trasferimenti temporanei che di fatto sono definitivi. (4-18665)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE

PRETI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non intenda predisporre d'urgenza un controllo sulle nomine effettuate in questi giorni presso molti istituti bancari, allo scopo di verificare se siano state rispettate le norme dettate dalla Commissione interministeriale per il credito nella riunione del 14 maggio 1980, che vietano di scegliere nuovamente come presidenti e vicepresidenti coloro che abbiano ricoperto tali cariche per oltre nove anni.

In particolare si ricorda che presso la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, disattendendo — fra l'altro — la terna proposta dalla Banca d'Italia è stato prescelto come vicepresidente una persona che già a suo tempo non ha potuto essere riconfermata, essendo stata nominata con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1971, rimanendo in prorogatio sino al 30 marzo 1981.

Inoltre si fa presente che alla Cassa di Risparmio di Cento è stata prescelta una persona che aveva già ricoperto la carica per undici anni e che, per questa ragione, non era stata riconfermata la volta precedente.

Per sapere inoltre se non ritiene di poter adottare, nell'ambito delle sue competenze, severi provvedimenti nei confronti del governatore della Banca d'Italia, il quale avrebbe avuto il dovere istituzionale di far presente ai membri del Comitato interministeriale del credito (che probabilmente non erano in gran parte informati del numero di anni di precedente mandato delle suddette persone) la contraddittorietà tra certe attuali decisioni e i criteri che erano stati disposti, anche per il futuro, dal Comitato stesso nella riunione dell'11 maggio 1980.

(3-03111)

RONCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che

il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, rispondendo per conto del Governo a numerose interpellanze e interrogazioni nella seduta dell'Assemblea della Camera del 21 novembre 1986, ha fra l'altro affermato « Le esportazioni di armi » (in Iran) « nel 1984 si riconducono a 4 miliardi e mezzo... ancor più significativo è il fatto che, nel medesimo periodo di tempo, vengono negate nuove autorizzazioni e proroghe delle vecchie per valori che superano i due mila miliardi di lire a fronte dei quattro miliardi e mezzo che risultano esportati nel 1984 e del nulla del 1985... A fronte di tutto ciò risultano concesse nel 1985 due nuove licenze... »;

il settimanale *L'Espresso*, n. 47 del 30 novembre 1986, pubblica un elenco dettagliato dal quale risulta fra l'altro che dal secondo semestre 1984 fino ad oggi, fra nuove autorizzazioni e proroghe per esportazioni di armi all'Iran risultavano ben 3 consistenti commesse per un valore totale di circa 350 miliardi di lire;

nello stesso numero del settimanale si documentano in maniera precisa commesse in corso per forniture militari all'Iraq per un valore complessivo superiore ai 3.000 miliardi —:

se è in grado di smentire i dati forniti dall'*Espresso*, se non ritiene in caso contrario di dover motivare le ragioni per le quali sono stati tenuti nascosti al Parlamento e all'opinione pubblica dati sostanzialmente contraddittori col quadro fornito dall'onorevole sottosegretario Amato, che confermano l'esistenza di un grosso traffico di armi italiane verso due paesi in guerra, l'Iran e l'Iraq.

(3-03112)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1986

INTERPELLANZA

—

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

le procedure attraverso cui si è addivenuti all'incontro, e l'oggetto del colloquio, tra i ministri degli esteri italiano e libico a Malta;

se, in particolare, siano stati trattati i temi dell'attività terroristica nel Mediterraneo, e con quali prospettive;

in quale contesto della politica mediterranea e medio-orientale il colloquio debba iscriversi, anche in relazione all'atteggiamento politico assunto a suo tempo dalla Comunità europea.

(2-01001) « GUNNELLA, BATTAGLIA, BIASINI, DUTTO, PELLICANÒ ».